Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 aprile 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1108.**
Assegnazione di tredici posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 2523

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1109.**
Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ferrara . . . . . . Pag. 2523

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1110.**
Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia Pag. 2524

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1111.**
Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 2524

1981

LEGGE 15 aprile 1981, n. **128.**
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980. Ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania . . . . Pag. 2525

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1981, n. **129.**
Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti . . . . Pag. 2526

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1981, n. **130.**
Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali . . . . Pag. 2527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1981, n. **131.**
Aumento della misura dell'indennità di rischio agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pag. 2527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1981, n. **132.**
Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad acquistare alcuni immobili . . . Pag. 2528

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1981, n. **133.**
Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare un lascito . . . . Pag. 2528

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 31 gennaio 1981.
Proroga del decreto ministeriale 29 dicembre 1980, concernente disposizioni particolari in materia di esportazione petrolifera . . . . Pag. 2528

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 20 marzo 1981.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S.C.A.P.I. - Autoparcheggiatori profughi italiani a r.l., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore Pag. 2528

DECRETO 30 marzo 1981.
Revoca della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Ara Romana », in Roma. Pag. 2529

Ministero delle finanze

DECRETO 31 marzo 1981.
Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano - A.T.A.C.S., in Salerno . . . . Pag. 2529

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 1° aprile 1981.
Revoca alla S.p.a. Magazzini generali di Lodi dell'autorizzazione ad esercitare in Lodi un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate . . Pag. 2530

Ministero del tesoro

DECRETO 7 aprile 1981.
Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro, in Roma . . . . Pag. 2530

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Spagna per la soppressione dell'uso del passaporto in viaggi non superiori a tre mesi, stipulato a Madrid mediante scambio di note il 14 novembre 1980. Pag. 2535

Ministero di grazia e giustizia: Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale . . . . . . Pag. 2537

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 2537

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Errata-corrige. Pag. 2538

Regione Lombardia: Variante al piano regolatore generale del comune di Sedriano . . . . Pag. 2539

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 2539

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Nomina e sostituzione di membri di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo . . . . Pag. 2539

Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, specialità astronomia-elettronica . . . . Pag. 2540

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Rettifica al concorso a quaranta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino . . . . Pag. 2540

Ministero della sanità:

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione 1975 . . . . Pag. 2540

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione 1978. Pag. 2540

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 5.

Esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'anno finanziario 1981 . . . . Pag. 2541

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 6.

Modalità per il primo trasferimento del personale alle U.S.S.L. . . . . Pag. 2541

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 7.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università . . . . Pag. 2543

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 8.

Termini di versamento della tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio . . . . Pag. 2550

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 9.

Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali . . Pag. 2550

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 10.

Norme di integrazione della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 . . . . Pag. 2550

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 11.

Interpretazione autentica dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 90 . . . . . Pag. 2551

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1981, n. 3.

Proroga fino al 31 dicembre 1982 dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dagli eventi bellici . . . Pag. 2551

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 febbraio 1981, n. 5-45/Legisl.

Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3. Regolamento di esecuzione della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, sul funzionamento del LA.T.I.F. (Laboratorio tecnologico impianti a fune) approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl. Determinazione nuove tariffe per prove tecniche ed abrogazione delle tariffe approvate con decreto del presidente della giunta provinciale 17 giugno 1980, n. 9-30/Legisl. . . . . . . Pag. 2551

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 104 DEL 15 APRILE 1981:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, allo impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti e psicotrope (aggiornato al 31 gennaio 1981).

(2001)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. 1108.

Assegnazione di tredici posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Università di Bari prestano servizio tredici tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo tredici posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per l'immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I tredici posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI BARI

Centro di calcolo elettronico . . . . . . posti 2

Facoltà di economia e commercio:

istituto di statistica . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro . . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di genetica . . . . posti 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti . . . . posti 1
istituto di geologia applicata e geotecnica » 1
istituto di costruzioni di macchine . . . » 1
istituto di macchine . . . . posti 2
istituto di scienza delle costruzioni . . . » 1
istituto di tecnologia . . . . » 1

Facoltà di agraria:

istituto di industrie agrarie . . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. 1109.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per le università, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 11;

Considerato che, a norma del citato art. 11, il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data del 23 novembre 1977;

Considerato, altresì, che l'immissione in ruolo di cui trattasi è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale interessato è stato originariamente assunto, mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche;

Tenuto conto che presso l'Università di Ferrara presta servizio un tecnico laureato, avente diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dal sopramenzionato art. 11 della legge n. 808/1977;

Considerata, infine, la disponibilità dei posti del ruolo dei tecnici laureati degli istituti scientifici universitari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo un posto del ruolo dei tecnici laureati, per l'immissione in ruolo di un dipendente avente diritto all'applicazione delle norme dei più volte citato art. 11;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato, indicato nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 305

Decreta:

I due posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Facoltà di architettura:

istituto di pianificazione territoriale e urbanistica . . . . posti 1
istituto di composizione architettonica . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1110.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia prestano servizio due tecnici laureati incaricati, aventi diritto alla immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo due posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per l'immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1111.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Università di Pavia presta servizio un tecnico laureato incaricato, avente diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo un posto di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservato per l'immissione in ruolo di una unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato, indicato nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Centro di calcoli numerici . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 302

LEGGE 15 aprile 1981, n. 128.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980. Ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 *è sostituito dal seguente*:

« Le provvidenze di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, al decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e al decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, nonché quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonché nei comuni della regione Puglia individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali è prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente primo comma, nonchè ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma.

L'espressione "o gravemente danneggiati" contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14-*bis*, 14-*quinquies*, 14-*octies* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché nell'articolo 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, è soppressa.

Il commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14-*bis* e 14-*quinquies* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prorogato fino al 30 giugno 1981.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, deve essere emanato entro il 31 maggio 1981. »;

Sono conseguentemente soppressi gli allegati A *e* B.

Dopo l'articolo 1, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 1-*bis*. — Per fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 1 la dichiarazione, prevista dal sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, rilasciata in carta semplice dal sindaco sotto la sua personale responsabilità, deve attestare che il richiedente risiede o è domiciliato ovvero ha sede nel comune e versa, a causa del sisma, in almeno una delle seguenti situazioni: *a*) lesioni personali; *b*) perdita di congiunti; *c*) danni all'azienda agricola, industriale, artigiana, commerciale, turistica; *d*) danni al patrimonio immobiliare; *e*) perdita dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'esercizio dell'attività professionale.

Il requisito della residenza ovvero del domicilio non è richiesto per la concessione dei contributi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 1-*ter*. — Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono soppresse le parole "nelle regioni Basilicata e Campania".

Il presente articolo ha effetto dal 28 novembre 1980.

Art. 1-*quater*. — Il debitore, nei casi in cui, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si avvale, anche in via di regresso, della sospensione della scadenza degli effetti cambiari, è tenuto alla corresponsione, in favore del creditore, di un compenso, da erogarsi all'atto dell'estinzione dell'obbligazione, in misura pari all'1,50 per cento mensile dell'importo da pagare, con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

Art. 1-*quinquies*. — Per le forniture e le lavorazioni da compiersi con oneri comunque a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere preferite, a parità di condizioni, le imprese artigiane ed industriali ubicate nelle regioni Basilicata e Campania.

Alle relazioni di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono allegate le relazioni di cui all'articolo 113, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. »;

dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« Art. 2-*bis*. — Nelle regioni Basilicata e Campania per l'anno scolastico 1980-81 gli esami di maturità negli Istituti di istruzione di secondo grado, statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti, si svolgono con commissioni composte dagli stessi insegnanti del corso di appartenenza e presiedute da un membro esterno nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Ai componenti interni delle commissioni è corrisposta la metà del compenso già previsto per i commissari degli esami di Stato. ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58, di conversione del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, non si applicano nei confronti dei proprietari di immobili che abbiano perduto la propria abitazione in conseguenza del sisma del novembre 1980.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 15 aprile 1981

PERTINI

FORLANI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1981, n. 129.

Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067;

Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, n. 936;

Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli scaglioni e gli onorari di cui agli articoli 19, n. 1 e 2, 28 e 64 di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.

Art. 2.

Gli onorari fissi di cui agli articoli 22 e 23 di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.

Art. 3.

Gli scaglioni di cui agli articoli 24, 29, 30, 33, 39, 42, 44, 47, 52, 53, 54, 61 e 65 di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.

Art. 4.

Gli onorari di cui al primo comma dell'art. 43 di cui alla tariffa sopracitata sono sostituiti dai seguenti:

fino a L. 100.000.000: da L. 500.000 a L. 1.200.000;

da L. 100.000.000 fino a meno di L. 200.000.000: da L. 1.200.000 a L. 1.700.000;

da L. 200.000.000 fino a meno di L. 500.000.000: da L. 1.700.000 a L. 2.000.000;

da L. 500.000.000 fino a meno di L. 1.000.000.000: da L. 2.000.000 a L. 2.300.000;

da L. 1.000.000.000 fino a meno di L. 3.000.000.000: da L. 2.300.000 a L. 2.500.000;

da L. 3.000.000.000 e oltre: da L. 2.300.000 a lire 2.500.000 più un aumento da L. 100.000 a L. 200.000 ogni 3.000.000.000 o frazione di 3.000.000.000 in più.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1981

PERTINI

SARTI — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1981, n. 130.

Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068;

Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567;

Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli onorari di cui agli articoli 21, 26, 51/I-II-III di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.

Art. 2.

Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.

Art. 3.

Gli scaglioni di cui agli articoli 22/C, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42/g, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51/V di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.

Art. 4.

Gli emolumenti di cui al primo comma dell'art. 34/I di cui alla tariffa sopracitata sono sostituiti dai seguenti:

fino a L. 100.000.000: da L. 500.000 a L. 1.200.000;

da L. 100.000.000 fino a meno di L. 200.000.000: da L. 1.200.000 a L. 1.700.000;

da L. 200.000.000 fino a meno di L. 500.000.000: da L. 1.700.000 a L. 2.000.000;

da L. 500.000.000 fino a meno di L. 1.000.000.000: da L. 2.000.000 a L. 2.300.000;

da L. 1.000.000.000 fino a meno di L. 3.000.000.000: da L. 2.300.000 a L. 2.500.000;

da L. 3.000.000.000 e oltre: da L. 2.300.000 a lire 2.500.000 più un aumento da L. 100.000 a L. 200.000 ogni 3.000.000.000 o frazione di 3.000.000.000 in più.

Art. 5.

Le indennità di cui all'art. 19/2 e gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, della tariffa sopracitata, sono raddoppiati.

Art. 6.

L'art. 48 è sostituito dal seguente:

« Per la consulenza e il patrocinio in materia di rapporti di lavoro si applica la tariffa vigente per i consulenti del lavoro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1981

PERTINI

SARTI — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1981, n. 131.

Aumento della misura dell'indennità di rischio agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 febbraio 1981, n. 44;

Visto l'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle Federazioni unitarie C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. in merito alla vertenza dei vigili del fuoco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Le misure dell'indennità di rischio agli operatori subacquei dei vigili del fuoco, che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, di cui alla tabella *C* allo stesso unita, sono raddoppiate con effetto dal 1° gennaio 1980.

Restano salve le modalità di cui alla tabella suddetta.

Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 febbraio 1981, n. 44.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1981, n. 132.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad acquistare alcuni immobili.

N. 132. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad acquistare alcune unità immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Aosta, corso Battaglione, consistenti in locali per abitazione al primo piano dell'edificio per complessivi mq 264, nel complesso indicato con scala *B*, nonché in un vasto locale nel seminterrato per complessivi mq 420, completo di relativi servizi ed impianti, censito al nuovo catasto terreni al foglio 32, numeri 32 e 52, di proprietà della società Privalpi.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1981
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1981, n. 133.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare un lascito.

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad accettare il lascito, consistente in L. 4.000.000 in obbligazioni ENEL, disposto dalla sig.ra Evangelina Guidotti ved. Ballerini con testamento olografo 1° gennaio 1976, pubblicato in data 16 aprile 1976, n. 1633/31655 di repertorio, a rogito dott.ssa Giuseppina Porro, notaio in Cremona.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1981
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 23

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 31 gennaio 1981.

Proroga del decreto ministeriale 29 dicembre 1980, concernente disposizioni particolari in materia di esportazione petrolifera.

IL MINISTRO DEL COMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente « Tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci », e successive modificazioni;

Ritenuto il permanere della necessità e l'urgenza di sottoporre temporaneamente l'esportazione di taluni prodotti petroliferi verso i Paesi della Comunità economica europea ad autorizzazione ministeriale a causa della eccezionale situazione determinatasi sul mercato interno;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1979, concernente l'istituzione del regime dell'autorizzazione automatica per l'esportazione verso i Paesi C.E.E. di taluni prodotti petroliferi e successive proroghe;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1981, concernente il ripristino del suddetto decreto fino al 31 gennaio 1981;

Tenuto conto della decisione della commissione C.E.E. del 26 gennaio 1981 che subordina gli scambi di taluni prodotti petroliferi fra gli Stati membri ad un sistema di autorizzazioni rilasciate in via automatica fino al 31 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Il regime delle autorizzazioni automatiche per l'esportazione verso i Paesi C.E.E. di « oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (V.D. 27.09) e di oli leggeri di petrolio o di minerali bituminosi (V.D. 27.10 da 111 a 290), oli medi (V.D. 27.10 da 310 a 390), oli pesanti da gas e combustibili (V.D. 27.10 da 510 a 697) », è prorogato fino al 31 maggio 1981.

Art. 2.

Il presente decreto di proroga sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
RÉVIGLIO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

(2219)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S.C.A.P.I. - Autoparcheggiatori profughi italiani a r.l., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 14 al 18 luglio 1980, nei confronti della società cooperativa S.C.A.P.I. - Autoparcheggiatori profughi italiani a r.l., con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa S.C.A.P.I. - Autoparcheggiatori profughi italiani a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Francesco Rossi in data 8 gennaio 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Walter Nigro ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(2237)

DECRETO 30 marzo 1981.

Revoca della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Ara Romana », in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 3 ottobre 1980 con il quale a seguito della sentenza del tribunale di Roma in data 14 maggio 1980 dichiarativa dello stato d'insolvenza, la società cooperativa edilizia a r.l. « Ara Romana », con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Luigi Formentini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 1161 del 18 dicembre 1980 con la quale il tribunale di Roma ha revocato la sentenza del 14 maggio 1980 dichiarativa dello stato d'insolvenza della cooperativa edilizia « Ara Romana »;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla revoca del decreto ministeriale 3 ottobre 1980;

Decreta:

Il decreto ministeriale 3 ottobre 1980 con il quale la società cooperativa a r.l. « Ara Romana », con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, con nomina di un commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Formentini, è revocato.

Roma, addì 30 marzo 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(2238)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 1981.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano - A.T.A.C.S., in Salerno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 10 febbraio 1981, con la quale l'Azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano - A.T.A.C.S., ha chiesto, per un periodo di cinque mesi, un'ulteriore sospensione della riscossione del carico di L. 3.005.554.398, costituito dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) relativa al 1978, dalle soprattasse afferenti gli anni 1974, 1976 e 1978, nonché dagli interessi dovuti per gli anni 1976 e 1978, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione alla scadenza di settembre 1980, adducendo che, per mancanza di fondi, si trova attualmente, nell'impossibilità di corrispondere in unica soluzione il predetto rilevante importo anche perché, nel corso del 1980, ha dovuto far fronte al pagamento di altri carichi tributari per circa cinque miliardi;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Salerno ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione in quanto trattasi di azienda che svolge un servizio pubblico essenziale in zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980;

Considerato che, con decreto ministeriale in data 15 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 ottobre 1980, n. 287, è stata disposta, in favore dell'A.T.A.C.S., per un periodo di sette mesi, scadente il 14 aprile 1981, la sospensione della riscossione dello stesso carico tributario;

Considerato, altresì, che la richiesta di un'ulteriore sospensione della riscossione del carico in questione rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi, per un periodo di dodici mesi, in presenza delle particolari condizioni previste dall'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 3.005.554.398 dovuto dall'Azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano è sospesa per un periodo di cinque mesi a decorrere dal 15 aprile 1981.

L'intendenza di finanza di Salerno, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla menzionata azienda ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi sui beni strumentali ed immobiliari dell'A.T.A.C.S.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2153)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° aprile 1981.

Revoca alla S.p.a. Magazzini generali di Lodi dell'autorizzazione ad esercitare in Lodi un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1933, con il quale la S.a. Deposito cereali di Lodi venne autorizzata ad istituire ed esercitare in Lodi, via Defendente, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1967, con il quale, a seguito di fusione per incorporazione, la predetta autorizzazione è stata confermata alla S.p.a. Magazzini generali di Lodi;

Vista l'istanza in data 20 dicembre 1979, con la quale la società in parola ha chiesto la revoca dell'autorizzazione;

Vista la deliberazione n. 526 del 22 settembre 1980, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata alla S.p.a. Magazzini generali di Lodi, con sede in Lodi, viale Pavia n. 18, l'autorizzazione ad esercitare in Lodi, via Defendente, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, attribuita con i decreti citati nelle premesse.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2224)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1981.

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 1948, e successive modificazioni;

Viste le delibere adottate dal consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro nelle riunioni in data 8, 22 e 29 gennaio 1981, nonché la delibera assunta dal presidente in data 26 marzo 1981 avvalendosi della delega a tal fine conferitagli dal consiglio stesso;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione, ai sensi dell'art. 14 legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, di seguito specificate:

soppressione degli articoli 12, 13, 14, 15, 20, 22 e 27 del testo statutario vigente;

inserimento di nuove norme che vengono contrassegnate con i seguenti numeri progressivi: 10, 11, 12, 13, 26, 27, 29 e 46;

modifica dei vigenti articoli 5, comma primo, lettera *c*), 7, 8, 9, 10, comma primo, ultima alinea e comma secondo, 11, commi primo, secondo, quinto, sesto, settimo, 16, commi primo e quarto, 17, commi primo e terzo, 18, 19, comma primo, 21, commi primo e secondo, 23, 24, 25, commi primo e terzo, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, commi primo, secondo, quarto, 35, 36, 37, 38, 39, 40, commi primo e secondo, 41, 42, 43, commi primo e terzo, 44 e 45;

conseguente variazione della numerazione dei vigenti articoli 10, 11, 21, 23, 24, 25, 26, 28 e 29 rispettivamente in 14, 15, 28, 20, 21, 22, 23, 24 e 25,

in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 5. — La Banca può compiere, con l'osservanza, ove occorra, delle disposizioni valutarie vigenti, ogni operazione attiva e in particolare:

a) scontare e fare anticipazioni su cambiali, assegni, tratte, note di lavoro, titoli di credito sull'Italia e sull'estero, buoni del Tesoro, cedole di titoli sui quali la Banca può fare anticipazioni, delegazioni di pagamento concesse da enti pubblici a carico dei propri esattori e tesorieri, annualità dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, note di pegno di magazzini generali e depositi franchi, ordini di derrate e documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

b) concedere prestiti e anticipazioni contro cessione di mandati o delegazioni a riscuotere verso pubbliche e private amministrazioni;

c) concedere mutui ad enti pubblici e ad enti morali con le norme e le garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti o con altre garanzie reali, da estinguersi con ammortamento graduale in un periodo di tempo non superiore ai venticinque anni. L'investimento in queste operazioni non può superare complessivamente i due decimi della massa fiduciaria (depositi a risparmio e conti correnti con clienti);

d) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni regionali, provinciali, comunali, fondiarie e obbligazioni ad esse parificate o assimilate, obbligazioni emesse da istituti di credito speciale e da sezioni speciali di banche, da società di prim'ordine quotate e non nelle borse italiane ed estere e di largo mercato ed altri titoli emessi da enti con finalità di pubblico interesse, nonché azioni di società di prim'ordine quotate e non nelle borse italiane ed estere nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;

e) fare anticipazioni e riporti sui titoli di cui alla lettera *d*), nonché su altri titoli di largo mercato;

f) fare anticipazioni su fedi di deposito di magazzini generali e di depositi franchi, su ordini in derrate o su merci o documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

g) fare anticipazioni per acquisto di macchinario con garanzia sul macchinario stesso ai sensi dell'art. 2762 del codice civile;

h) fare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

i) disporre aperture di credito semplici e documentarie utilizzabili in Italia o all'estero;

l) concedere prestiti ed aperture di credito in conto corrente, con o senza garanzie, in valuta nazionale ed estera, secondo le disposizioni vigenti;

m) concedere finanziamenti per gli ammassi di prodotti agricoli o similari;

n) prestare cauzioni, accettazioni, avalli e fideiussioni per conto di terzi e accettare mandati di credito;

o) acquistare e costruire immobili per le necessità funzionali della Banca e, quando sia necessario, per agevolare il recupero dei crediti e rivenderli;

p) assumere, nel rispetto della normativa vigente in materia, partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario, che abbiano fini sociali e di interesse pubblico, nonché, quando sia ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi statutari, in enti e società legalmente costituiti in Italia e all'estero.

La Banca esercita inoltre in tutto il territorio nazionale, a norma delle vigenti disposizioni legislative statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano:

q) il credito agrario sia di esercizio che di miglioramento;

r) il credito peschereccio;

s) il credito all'artigianato.

TITOLO II

CAPITALE

Art. 7. — Il capitale della Banca è di lire 300 miliardi. Esso è ripartito in quote da L. 1.000.000 ciascuna.

La responsabilità dello Stato e degli altri partecipanti è limitata alla quota da essi rispettivamente sottoscritta.

L'ammissione di nuovi partecipanti al capitale è subordinata all'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Art. 8. — Le quote di capitale dei partecipanti non sono cedibili senza il consenso del consiglio di amministrazione.

TITOLO III

ORGANI

Art. 9. — Sono organi della Banca:

l'assemblea;
il consiglio di amministrazione;
il comitato esecutivo;
il presidente;
il direttore generale;
il collegio sindacale.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art. 10. — L'assemblea ordinaria dei partecipanti al capitale della Banca è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per deliberare:

a) sulla approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili, ai sensi dell'art. 41;

b) sulla designazione di cinque membri del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 14;

c) sulla designazione di due sindaci effettivi e di uno supplente, ai sensi dell'art. 34;

d) sulla misura dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale;

e) sugli altri oggetti riservati alla sua competenza da altre disposizioni dello statuto.

Agli effetti della nomina di cui al punto *b*), hanno diritto di votare soltanto quei partecipanti al capitale della Banca che non siano già direttamente rappresentati in seno al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 14.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e in particolare sulle variazioni del capitale.

L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando sia richiesto da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del capitale.

Art. 11. — L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, mediante avviso con lettera raccomandata da inviare ai partecipanti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e fissare la data della seconda convocazione, per l'ipotesi che in prima convocazione l'assemblea stessa non fosse regolarmente costituita.

I partecipanti possono farsi rappresentare da altri partecipanti mediante delega scritta.

Ogni partecipante ha un voto per ogni quota di capitale versato. I partecipanti non possono votare nelle deliberazioni riguardanti argomenti in cui abbiano interessi in contrasto con quelli della Banca.

Alle riunioni dell'assemblea assistono senza diritto di voto i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Art. 12. — L'assemblea è presieduta dal presidente della Banca o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti.

Il presidente ha pieni poteri: per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei partecipanti ad intervenire all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita, per dirigere e regolare la discussione.

Il presidente sceglie fra i partecipanti presenti due scrutatori.

Art. 13. — Per la validità dell'assemblea ordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza di tanti partecipanti che rappresentino almeno la metà del capitale dei partecipanti aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia l'ammontare del capitale rappresentato.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti, esclusi gli astenuti. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria richiedono in ogni caso il voto favorevole di più della metà del capitale.

Le votazioni per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, di cui all'art. 10, lettera *b*) e dei membri del collegio sindacale di cui all'art. 10, lettera *c*) sono a scrutinio segreto; per le altre deliberazioni si procede per alzata di mano.

I verbali dell'assemblea sono redatti dal segretario e, se si tratta di assemblea straordinaria, da un notaio; essi sono sottoscritti dal presidente e dagli scrutatori.

Copia del verbale della riunione deve essere inviata all'organo di vigilanza entro dieci giorni dalla data della sua approvazione.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14. — Il consiglio di amministrazione è composto di due membri di diritto, il presidente ed il direttore generale e di diciotto membri dei quali:

due designati dal Ministro del tesoro;

uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

uno designato dal Ministro del commercio con l'estero;

uno designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

due membri, uno in rappresentanza delle categorie produttrici ed uno delle classi lavoratrici, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

due persone esperte in materia finanziaria e industriale designate dal Ministro del tesoro;

un membro in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

uno in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

uno in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

cinque membri in rappresentanza dei partecipanti che non siano già rappresentati in seno al consiglio di amministrazione, ai sensi del presente articolo.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un vice presidente.

Art. 15. — I membri del consiglio di amministrazione, esclusi il presidente e il direttore generale, durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

Il presidente e gli altri membri, escluso il direttore generale, continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori.

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

Le dimissioni dei componenti il consiglio di amministrazione non hanno effetto se non sono accettate con provvedimento del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificazione può essere motivo di decadenza dalla carica, da dichiararsi con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito e il risparmio, su richiesta del presidente.

Quando nel corso del quadriennio, per qualsiasi motivo, si verifichi nel consiglio di amministrazione, una vacanza, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere il quale rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio del consigliere che sostituisce.

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione si aduna, di regola, ogni mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno, o quando almeno sei membri del consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo o il direttore generale o il collegio dei sindaci ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri e ai sindaci effettivi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine del preavviso potrà essere ridotto a quarantotto ore.

L'avviso, inoltre, può contenere la data per la seconda convocazione, quando la prima non fosse valida per mancanza del numero prescritto all'articolo seguente.

Della convocazione del consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione all'organo di vigilanza nella stessa forma ed entro gli stessi termini di cui ai commi precedenti.

Art. 17. — Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'intervento di almeno nove membri.

Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Copia dei verbali delle sedute del consiglio di amministrazione deve essere rimessa entro dieci giorni all'organo di vigilanza.

Art. 18. — Spettano al consiglio di amministrazione tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare spetta al consiglio di amministrazione deliberare:

a) sulla convocazione e sull'ordine del giorno dell'assemblea;

b) sulle variazioni al capitale della Banca e sulle modificazioni dello statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

c) sulla nomina fra i propri componenti del vice presidente e di cinque membri del comitato esecutivo, ai sensi del successivo art. 21;

d) su proposta del direttore generale, sulla nomina di uno o più vice direttori generali, dei direttori o condirettori centrali, nonché degli altri dirigenti;

e) su proposta del direttore generale, sul licenziamento del personale di cui alla precedente lettera *d*);

f) sulla apertura, chiusura, trasferimento e trasformazione di dipendenze e rappresentanze e sulla proposta all'assemblea in merito alla incorporazione di altre aziende di credito;

g) sulla formazione del bilancio e sulla proposta di destinazione degli utili, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) sul bilancio delle sezioni speciali per il credito industriale e per il credito alla cooperazione e sul compenso annuo ai membri del comitato esecutivo e del collegio sindacale delle sezioni stesse;

i) sul regolamento dei servizi direttivi centrali e sul regolamento amministrativo e tecnico di tutti gli altri servizi della Banca;

l) sui limiti di competenza del comitato esecutivo per gli acquisti, le permute e le vendite di immobili e sui limiti di competenza del comitato esecutivo e del direttore generale in materia di spese relative a lavori e forniture occorrenti per la costruzione, la trasformazione e la manutenzione di immobili e di impianti, alle locazioni di immobili, agli acquisti di arredi e di attrezzature ed alla alienazione di materiale e di manufatti; sugli acquisti, le permute e le vendite di immobili quando la spesa superi i predetti limiti;

m) su tutto quanto concerne le partecipazioni;

n) sui limiti di competenza del direttore generale, dei direttori e condirettori centrali, degli altri dirigenti addetti alla direzione generale e dei direttori delle filiali per le operazioni attive.

Con propria deliberazione, il consiglio di amministrazione può autorizzare i predetti ad operare in caso di necessità e di urgenza, oltre i limiti stabilti, disponendo che delle decisioni adottate sia riferito al più presto all'organo competente, in rapporto ai relativi poteri;

o) sui limiti di competenza in materia di spese del direttore generale, dei vice direttori generali, dei direttori e condirettori centrali, dei dirigenti e funzionari addetti alla direzione generale, nonché dei direttori delle filiali e loro sostituti;

p) sulle erogazioni per scopi benefici, assistenziali, culturali d'importo unitario superiore a lire 50 milioni, salvo la facoltà di conferire deleghe per erogazioni della specie in sede di stanziamento della quota degli utili netti dell'esercizio di cui all'art. 41, lettera *a*);

q) sull'eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili di importo superiore a lire 200 milioni;

r) sulle cessioni di crediti, sulle cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi agrari o di altra natura, iscritti a favore della Banca, sulle surrogazioni a favore di terzi, sulle rinuncie parziali o totali a pegni, nonché sull'accettazione di cessioni di beni pro soluto, quando il credito della Banca sia superiore a lire 500 milioni; sulle transazioni che comportino per la Banca una rinuncia o una concessione d'importo superiore a lire 200 milioni;

s) su quanto gli sia sottoposto, comunque, dal comitato esecutivo, dal presidente o dal direttore generale.

Art. 19. — I componenti il consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo su argomenti nei quali risultino personalmente interessati o che riguardino enti dei quali essi siano amministratori.

Gli intervenuti alle adunanze possono far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

Art. 20. — Il consiglio di amministrazione nomina fra i dirigenti o funzionari della Banca il segretario del consiglio di amministrazione e i suoi sostituti.

Nelle adunanze che il consiglio di amministrazione delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al più giovane di età dei consiglieri presenti.

Il segretario redige il verbale di ciascuna adunanza del consiglio di amministrazione. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario, sono conservati in volumi rilegati annualmente e tenuti a disposizione degli organi amministrativi, di controllo e di vigilanza.

TITOLO VI

COMITATO ESECUTIVO

Art. 21. — Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente, dal direttore generale e da cinque consiglieri di amministrazione dei quali tre scelti tra i sei consiglieri nominati su designazione del Ministro del tesoro, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I predetti cinque membri sono nominati dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 18, lettera *c*), durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo produce la decadenza dall'ufficio. Quando nel corso dell'anno si verifichi per qualsiasi ragione una vacanza nel comitato esecutivo, il presidente convoca il consiglio di amministrazione perché proceda alla nomina del nuovo membro, che cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del comitato esecutivo.

Art. 22. — Per la validità delle adunanze del comitato esecutivo è necessario l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La disposizione dell'art. 19 è applicabile anche ai membri del comitato esecutivo.

Art. 23. — Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da un suo sostituto.

Nelle adunanze che il comitato esecutivo delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al più giovane di età dei consiglieri presenti.

Il segretario redige il verbale di ciascuna adunanza del comitato esecutivo.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario, sono conservati in volumi rilegati annualmente e tenuti a disposizione degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 24. — Spetta al comitato esecutivo:

a) deliberare sulle operazioni attive che eccedono la competenza del direttore generale fissata dal consiglio di amministrazione;

b) deliberare, su proposta del direttore generale, in merito alla promozione ed al licenziamento del personale, salvo il disposto delle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 18 e della lettera *g*) dell'art. 32;

c) nominare, su proposta del presidente, i rappresentanti della Banca presso enti e società nonché i rappresentanti della Banca in tutte le assemblee di società ed enti al capitale dei quali la Banca partecipi;

d) deliberare in ordine all'assunzione di servizi di esattoria e tesoreria;

e) autorizzare il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione su titoli del debito pubblico;

f) deliberare, nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione gli acquisti, le permute e le vendite di immobili, nonché le spese relative a lavori e forniture occorrenti per la costruzione, la trasformazione e la manutenzione di immobili e di impianti, alle locazioni di immobili, agli acquisti di arredi e di attrezzature ed alla alienazione di materiali e di manufatti;

g) autorizzare le spese che eccedono la competenza del direttore generale;

h) approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali, culturali per un importo unitario eccedente L. 5.000.000 e sino a L. 50.000.000;

i) deliberare l'eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili eccedenti l'importo di L. 50.000.000 e fino a L. 200.000.000;

l) autorizzare cessioni di crediti, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi agrari o di altra natura, iscritti a favore della Banca, le surrogazioni a favore di terzi, le rinuncie parziali o totali a pegni, nonché autorizzare l'accettazione di cessioni di beni pro soluto, quando il credito della Banca sia superiore a L. 50.000.000 e sino a L. 500.000.000; autorizzare le transazioni che comportino per la Banca una rinuncia o una concessione d'importo superiore a L. 50.000.000 e sino a L. 200.000.000;

m) deliberare in merito all'alienazione di beni mobili e macchinari di valore unitario superiore a L. 50.000.000;

n) esaminare preventivamente gli affari di competenza del consiglio di amministrazione che gli siano sottoposti d'intesa dal presidente e dal direttore generale.

Il comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sugli argomenti indicati nell'art. 18 lettere *f*), *i*), *l*) ultima parte, *m*), *p*), *q*), *r*) e nell'art. 44.

Delle deliberazioni adottate in via di urgenza il presidente dovrà dare comunicazione al consiglio di amministrazione nella prima seduta.

Art. 25. — Il comitato esecutivo è convocato normalmente ogni settimana e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno, oppure quando tre membri o il direttore generale ne facciano richiesta.

TITOLO VII

IL PRESIDENTE

Art. 26. — Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Egli dura in carica cinque anni, durante i quali non può essere sospeso nè revocato, altrimenti che con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 27. — Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Banca di fronte ai terzi, e la rappresentanza in giudizio di qualsiasi ordine e grado. Il presidente, e coloro che lo sostituiscono ai sensi del presente statuto, possono, nell'esercizio dell'anzidetto potere, rilasciare procura speciale a dirigenti e funzionari della Banca e a chiunque altro, per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo, giuramenti suppletori e decisori;

b) stabilisce gli ordini del giorno delle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, tenendo anche conto delle eventuali proposte formulate dal direttore generale ai sensi dell'art. 32, lettera *a*);

c) prende, su proposta e in unione con il direttore generale, qualsiasi provvedimento di competenza del comitato esecutivo che abbia carattere d'urgenza, esclusi quelli di cui allo art. 24, lettera *b*), e penultimo comma, dandone comunicazione al comitato stesso nella prima seduta;

d) nomina d'intesa con il direttore generale gli avvocati ed i procuratori in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale nelle quali sia, comunque, interessata la Banca;

e) esercita ogni altra attribuzione che gli sia delegata dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Art. 28. — Il vice presidente coadiuva il presidente e ne assume l'ufficio a tutti gli effetti, in caso di sua assenza od impedimento.

Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, l'ufficio del presidente è tenuto a tutti gli effetti dal membro del comitato esecutivo della Banca più anziano nella carica di consigliere e, in caso di parità, più anziano di età (con esclusione del direttore generale) presente in Roma.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente stesso.

Art. 29. — Al presidente, al vice presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione escluso il direttore generale compete un compenso annuo fisso.

Al presidente, al vice presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione, escluso il direttore generale, compete una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai componenti il consiglio di amministrazione, esclusi il presidente, il vice presidente e il direttore generale, può altresì essere corrisposto un compenso annuo aggiuntivo, se fanno parte del comitato esecutivo.

A tutti i membri del consiglio di amministrazione che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto ed una diaria giornaliera.

L'ammontare del compenso annuo, l'eventuale corresponsione e misura del compenso aggiuntivo, l'importo unitario delle medaglie di presenza e delle diarie vengono determinati — fatti salvi i casi espressamente regolamentati dalla legge — dall'assemblea dei partecipanti.

TITOLO VIII

DIRETTORE GENERALE

Art. 30. — Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Non può essere sospeso nè revocato altrimenti che con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 31. — Il consiglio di amministrazione stabilisce, su proposta del presidente, la retribuzione e il trattamento normativo, di assistenza, di previdenza e di quiescenza del direttore generale.

Art. 32. — Il direttore generale è responsabile di fronte al consiglio di amministrazione del regolare funzionamento della Banca.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ai quali propone le operazioni attive e, nell'ambito delle sue attribuzioni, i provvedimenti di loro rispettiva competenza. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Banca;

c) predispone, d'intesa col comitato esecutivo, il progetto di bilancio da sottoporre al consiglio di amministrazione;

d) autorizza le operazioni attive, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, trascrivendole in apposito libro da tenersi a disposizione degli organi amministrativi, di controllo e di vigilanza. Detti poteri possono essere delegati dal direttore generale ai vice direttori generali. In caso di necessità ed urgenza autorizza ai sensi dell'art. 18, lettera *n*), le operazioni attive eccedenti i limiti anzidetti riferendone al comitato esecutivo nella prossima adunanza;

e) autorizza le spese nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione. I poteri anzidetti, per quanto concerne le spese di cui al precedente art. 18, lettera *l*), possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati;

f) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi e le dipendenze della Banca;

g) provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale in prova salvo il disposto delle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 18;

h) provvede alla destinazione ed al trasferimento del personale di qualsiasi categoria e qualifica; per la destinazione ed il trasferimento dei dirigenti riferisce al comitato esecutivo;

i) prende e, nelle ipotesi previste dagli articoli 18, lettera *e*), e 24, lettera *b*), propone provvedimenti disciplinari per il personale. Nei casi d'urgenza può ordinare la temporanea sospensione dal servizio del personale, riferendone al comitato esecutivo; per quanto attiene ai dirigenti centrali provvede d'intesa col presidente riferendone al comitato esecutivo;

l) conferisce la facoltà di firma al personale indicato negli articoli 42 e 43 con le modalità ivi prescritte;

m) autorizza, in materia di rapporti di lavoro, la transazione e la composizione delle vertenze. I poteri anzidetti possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati. Ai fini della definizione delle suddette vertenze il direttore generale ed i dirigenti cui egli abbia delegato i relativi poteri possono conferire procura speciale a persone anche estranee alla Banca;

n) autorizza azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, autorizza altresì ricorsi in materia tributaria con facoltà di abbandonarli o concordarli. I poteri anzidetti possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati;

o) approva le erogazioni per scopi benefici, assistenziali, culturali per un importo unitario non eccedente L. 5.000.000;

p) delibera l'eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 50.000.000;

q) autorizza cessioni di crediti, delibera le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi agrari o di altra natura, iscritti a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, le rinuncie parziali o totali a pegni, quando il credito della Banca non superi l'importo di L. 50.000.000, o quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano richieste a seguito o subordinatamente alla integrale estinzione del credito, qualunque ne sia l'importo; autorizza l'accettazione di cessioni di beni pro soluto per crediti non eccedenti lire 50.000.000; autorizza le transazioni che comportino per la Banca una rinuncia o una concessione di importo non superiore a L. 50.000.000;

r) autorizza l'accettazione di cessioni di beni pro solvendo e delibera l'adesione a concordati preventivi e fallimentari. I poteri anzidetti possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati;

s) delibera in merito all'alienazione di beni mobili e macchinari di valore unitario non superiore a L. 50.000.000; i poteri anzidetti possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati;

t) compie tutte le operazioni e gli atti non riservati ad altri organi della Banca;

u) delibera in ordine all'assunzione di servizi di corrispondenza e di cassa; i poteri anzidetti possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati;

v) prende, in unione con il presidente, qualsiasi provvedimento di competenza del comitato esecutivo che abbia carattere d'urgenza, esclusi quelli di cui alla lettera *b*) e al penultimo comma dell'art. 24 dandone comunicazione al comitato stesso nella prima seduta;

z) esercita ogni altra attribuzione che gli sia delegata dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Art. 33. — Il direttore generale è coadiuvato e assistito dai vice direttori generali e dai direttori centrali, secondo le norme e le attribuzioni contemplate nel regolamento dei servizi centrali approvato dal consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito a tutti gli effetti dai vice direttori generali con le modalità e nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal direttore generale e, nell'assenza dei vice direttori generali, dal direttore centrale avente maggiore anzianità nella nomina presente in sede.

I vice direttori generali sostituiscono il direttore generale quale membro degli organi deliberanti della Banca, in caso di sua assenza o impedimento, con le modalità e nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal direttore generale.

TITOLO IX

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 34. — Il collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e tre supplenti ed è nominato con decreto del Ministro del tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Due dei sindaci effettivi e uno supplente sono nominati su designazione dell'assemblea dei partecipanti.

I sindaci durano in carica tre anni e continuano a rimanere nel loro ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo allo esercizio nel corso del quale scade il termine del loro mandato, e occorrendo sino a che entrano in carica i loro successori.

I membri del collegio sindacale possono essere riconfermati.

Il provvedimento di nomina determinerà anche quale dei sindaci effettivi assumerà la presidenza.

Art. 35. — Il collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nell'art. 2403 e seguenti del codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile con la speciale natura della Banca.

Art. 36. — Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia;

Ai sindaci supplenti può essere attribuito un indennizzo annuo a fronte della loro disponibilità a sostituire i sindaci effettivi.

Ai membri del collegio sindacale che si rechino fuori della loro residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto ed una diaria giornaliera.

L'ammontare del compenso annuo viene determinato dalla assemblea dei partecipanti. Le medaglie di presenza e le diarie vengono attribuite nella medesima misura fissata per i componenti del consiglio di amministrazione.

TITOLO X

FILIALI

Art. 37. — Le filiali dipendono dalla direzione generale.

Art. 38. — A ciascuna filiale è preposto un dirigente o funzionario designato dal direttore generale in qualità di direttore.

Il direttore è responsabile del regolare funzionamento della filiale e dipendenze.

Il direttore può, previe intese con i servizi centrali competenti, delegare in tutto o in parte a dirigenti e funzionari della filiale i poteri a lui attribuiti dal consiglio di amministrazione per le operazioni attive e per le spese.

Art. 39. — Il direttore della filiale, o chi lo sostituisce, ha la rappresentanza della Banca, nelle procedure fallimentari e concorsuali in genere, in quelle per decreto ingiuntivo

e di esecuzione mobiliare ed immobiliare, nonchè nelle relative procedure di opposizione ed infine in tutti gli atti giudiziari tendenti a cautelare e conservare i diritti della Banca.

Nei predetti giudizi il direttore della filiale o chi lo sostituisce può rilasciare procure speciali a dirigenti e funzionari della Banca e a chiunque altro per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori.

TITOLO XI

BILANCIO E UTILI

Art. 40. — L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Per la formazione del bilancio la Banca osserverà le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Il direttore generale, sulla base dei criteri fissati dal consiglio di amministrazione, predispone — d'intesa con il comitato esecutivo — il progetto di bilancio. Il comitato esecutivo sottopone tale progetto al consiglio di amministrazione che ne delibera la presentazione all'assemblea per l'approvazione, insieme con la proposta di destinazione degli utili.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio e non meno di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea che dovrà esaminare il bilancio, il consiglio di amministrazione deve presentare al collegio sindacale, per le opportune verifiche, il bilancio stesso.

L'approvazione del bilancio deve essere effettuata nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Le perdite di qualsiasi natura accertate nell'esercizio devono essere ammortizzate nell'esercizio stesso. Gli eventuali recuperi devono essere calcolati a beneficio dell'esercizio nel quale saranno in tutto o in parte riscossi.

Art. 41. — Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio vengono destinati come segue:

al fondo di riserva ordinaria, una quota non inferiore al 30%;

ai partecipanti, in ragione delle quote di partecipazione versate, un dividendo fino al 6%.

L'eventuale rimanenza sarà devoluta:

a) ad erogazione ad enti ed opere di pubblica utilità, con particolare riguardo ad iniziative che abbiano per oggetto la cultura, l'assistenza, la mutualità, la cooperazione, l'istruzione professionale e simili;

b) ad integrazione del dividendo al capitale versato;

c) ad ulteriore aumento del fondo di riserva.

La relativa ripartizione è deliberata di volta in volta dall'assemblea.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42. — Il presidente, il direttore generale, i vice direttori generali, i direttori e condirettori centrali hanno facoltà di firmare, due di essi congiuntamente, tutti gli atti e gli scritti della direzione generale, di tutte le filiali in Italia e delle filiali e degli uffici di rappresentanza all'estero.

Per la direzione generale hanno facoltà di firmare tutti gli atti e gli scritti di qualsiasi natura le persone di cui al comma precedente od i direttori di sede, gli ispettori principali e gli altri dirigenti addetti alla direzione generale due di essi congiuntamente fra di loro, oppure uno di essi unitamente ad un funzionario addetto alla direzione generale di qualifica non inferiore a vice direttore di seconda categoria a ciò autorizzato dal direttore generale.

La facoltà di firma ai dirigenti di cui al comma precedente è conferita dal consiglio di amministrazione.

La corrispondenza della direzione generale che non comporti impegni per la Banca di fronte ai terzi e quella di uguale natura fra la direzione generale e le filiali e gli uffici di rappresentanza all'estero, può essere firmata dalle persone e con le modalità di cui ai commi precedenti, oppure da due funzionari addetti alla direzione generale, a ciò autorizzati dal direttore generale, dei quali uno con qualifica non inferiore a condirettore di prima categoria e l'altro con qualifica non inferiore a vice direttore di seconda categoria.

Art. 43. — Salva la facoltà prevista dal primo comma dell'art. 42 tutti gli atti e scritti di qualsiasi natura delle filiali in Italia e all'estero debbono essere firmati con firma abbinata, dal direttore, dai dirigenti addetti e dai funzionari della filiale a ciò autorizzati dal direttore generale, con la sola restrizione che i dipendenti aventi la qualifica di funzionario di seconda categoria non possono firmare insieme.

Le persone di cui al comma precedente possono firmare anche unitamente ad una delle persone indicate nel primo comma dell'art. 42.

Per gli uffici di rappresentanza all'estero, la facoltà di firma, sia singola che abbinata, viene conferita dal direttore generale.

Art. 44. — Per agevolare l'esecuzione delle operazioni, il consiglio di amministrazione può autorizzare la firma singola da parte di dirigenti e di funzionari della direzione generale e delle filiali in Itala e all'estero per gli atti che saranno determinati dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può deliberare ulteriori norme per la disciplina e l'uso della firma presso le filiali in Italia e all'estero e presso gli uffici di rappresentanza all'estero.

Per l'esecuzione di singole operazioni il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il direttore generale, nei limiti delle rispettive competenze, hanno facoltà di conferire procure speciali anche a persone estranee alla Banca.

Art. 45. — Un delegato dell'organo di vigilanza presenzia con funzioni ricognitive alle riunioni del consiglio di amministrazione. Degli eventuali interventi svolti dal delegato — qualora lo stesso rilevi che una assumenda delibera non sia conforme alla vigente normativa e ritenga di avvertirne il consiglio di amministrazione nel corso stesso della riunione — deve essere fatta menzione nel verbale.

Art. 46. — Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.

Visto, *il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

(2198)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Spagna per la soppressione dell'uso del passaporto in viaggi non superiori a tre mesi, stipulato a Madrid mediante scambio di note il 14 novembre 1980.

Il 23 marzo 1981 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Spagna per la soppressione dell'uso del passaporto in viaggi non superiori a tre mesi, stipulato a Madrid mediante scambio di note il 14 novembre 1980.

L'accordo, il cui testo viene riprodotto di seguito al presente comunicato, entrerà in vigore il 22 aprile 1981.

Madrid, 14 novembre 1980

Signor Ministro,

Allo scopo di facilitare il movimento di persone tra l'Italia e la Spagna, nel quadro dei rapporti di amicizia tra i due Paesi, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica italiana è disposto ad adottare le seguenti norme:

1. Ai termini della presente Nota, si deve intendere:

- Per « Repubblica italiana »: il territorio dello Stato italiano.

- Per « Spagna »: il suo territorio di sovranità.

2. I cittadini della Repubblica italiana che non siano in possesso di passaporto nazionale valido possono, qualsiasi sia il luogo di partenza, per un soggiorno non superiore ai tre mesi e che non implichi l'esercizio di un impiego o attività

lucrativa, entrare nel territorio spagnolo per tutti i posti di frontiera autorizzati ed uscire da essi, purchè muniti di uno dei seguenti documenti:

a) Carta d'identità ufficiale della Repubblica italiana, non annullata per recarsi all'estero.

b) Per i minori di quindici anni: certificato di nascita con fotografia, convalidato dalle autorità di polizia.

3. I cittadini della Spagna che non siano in possesso di passaporto valido possono, qualsiasi sia il luogo di partenza, entrare nel territorio della Repubblica italiana per tutti i posti di frontiera autorizzati, per un soggiorno non superiore ai tre mesi e che non implichi l'esercizio di un impiego o attività lucrativa, ed uscire da essi, purchè muniti di uno dei seguenti documenti:

a) Documento nazionale di identità in vigore, non annullato per recarsi all'estero.

b) Per i minori di diciotto anni: Documento nazionale di identità in vigore unitamente al rispettivo permesso concesso dalla persona che eserciti la patria potestà, rilasciato in sua presenza presso la direzione o commissariato del Corpo superiore di polizia, pretura, notaio, sindaco o comandante del posto della guardia civile.

4. I cittadini della Repubblica italiana e della Spagna che intendano permanere per più di tre mesi, rispettivamente, nel territorio spagnolo o nel territorio italiano, dovranno essere muniti di un passaporto nazionale valido e attenersi ai requisiti richiesti dalle leggi italiane e spagnole, rispettivamente.

5. Ciascuno dei due Governi si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso al proprio Paese alle persone che non posseggano il documento di viaggio richiesto, o che non dispongano di mezzi economici sufficienti, o che siano considerati come indesiderabili ovvero la cui presenza potrebbe compromettere l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.

6. Fatta eccezione a quanto stabilito dalle disposizioni precedenti, continuano ad essere applicabili le leggi ed i regolamenti in vigore nella Repubblica italiana ed in Spagna relativi all'ingresso e soggiorno degli stranieri nonchè all'esercizio da parte di questi di una attività lucrativa.

7. Ciascuno dei due Governi potrà sospendere l'applicazione delle disposizioni qui descritte mediante notifica di quarantotto ore, per via diplomatica, all'altro Governo.

La sospensione da parte di uno dei due Governi firmatari produrrà ugualmente la sospensione da parte dell'altro Governo firmatario.

Ove le predette disposizioni incontrino l'approvazione delle autorità spagnole, ho l'onore di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri Governi che entrerà in vigore trenta giorni dopo che le due Parti si saranno reciprocamente comunicato l'avvenuto adempimento delle procedure previste dai loro rispettivi ordinamenti. Tale accordo rimarrà in vigore per la durata di un anno e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo denunzia da parte di uno dei due Governi con due mesi di anticipo sulla data di scadenza.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

EMILIO COLOMBO

Sua Eccellenza
JOSÉ PEDRO PÉREZ-LLORCA, *Ministro degli affari esteri* - MADRID

Madrid, 14 de noviembre de 1980

Señor Ministro:

Tengo la honra de acusar recibo de su Nota del día de hoy por la que V.E. tiene a bien comunicar lo siguiente:

« Señor Ministro:

Con objeto de facilitar la circulación de personas entre Italia y España, en el marco de las relaciones de amistad entre los dos Países, tengo el honor de poner en conocimiento de Vuestra Excelencia que el Gobierno de la República italiana está dispuesto a adoptar las siguientes disposiciones:

1. De acuerdo con los términos de la presente Nota, debe entenderse:

- Por « República italiana »: el territorio del Estado italiano.

- Por « España »: su territorio de soberanía.

2. Los ciudadanos de la República italiana que non estén en posesión de pasaporte nacional válido pueden, cualquiera que sea el lugar de procedencia, para una estancia no superior a tres meses y que no lleve consigo el ejercicio de un empleo o actividad lucrativa, entrar en territorio español por todos los puestos fronterizos autorizados y salir de los mismos, cuando estén provistos de alguno de los documentos siguientes:

a) Tarjeta de identidad oficial de la República italiana, no invalidada para salir al extranjero.

b) Para los menores de 15 años: certificado de nacimiento con fotografía, convalidado por las autoridades de policía.

3. Los ciudadanos de España que no estén en posesión de pasaporte válido pueden, cualquiera que sea el lugar de procedencia, entrar en el territorio de la República italiana por todos los puestos fronterizos autorizados, para una estancia no superior a tres meses y que no lleve consigo el ejercicio de un empleo o actividad lucrativa, y salir de los mismos, cuando estén provistos de alguno de los documentos siguientes:

a) Documento nacional de identidad en vigor, no invalidado para salir al extranjero.

b) Para los menores de 18 años: Documento nacional de identidad en vigor unido al correspondiente permiso otorgado por la persona que ostente la patria potestad, expedido por comparecencia ante jefatura o comisaría del Cuerpo superior de policía, juzgado, notario, alcalde o comandante del puesto de la guardia civil.

4. Los ciudadanos de la República italiana y de España que tengan intención de permanecer por un período superior a tres meses en territorio español o en territorio italiano, respectivamente, deberán ser portadores de un pasaporte nacional en vigor y cumplir con los requisitos exigidos por las leyes italianas y españolas, respectivamente.

5. Cada uno de los dos Gobiernos se reserva el derecho de rehusar el acceso a su País a las personas que no posean el documento de viaje requerido, o que no dispongan de medios de subsistencia suficientes, o que sean considerados como indeseables o bien cuya presencia pudiera comprometer el orden público o la seguridad nacional.

6. Salvo en lo que concierne a las disposiciones precedentes, siguen siendo aplicables las leyes y reglamentos en vigor en la República italiana y en España relativas a la entrada y permanencia de los extranjeros, así como el ejercicio por éstos de una actividad lucrativa.

7. Cada uno de los dos Gobiernos podrá suspender la aplicación de las disposiciones aquí descritas mediante previa notificación de cuarenta y ocho horas, por vía diplomática, al otro Gobierno.

La suspensión por uno de los dos Gobiernos signatarios producirá igualmente la suspensión por el otro Gobierno signatario.

Si las referidas disposiciones encuentran la conformidad de las autoridades españolas, tengo el honor de proponer que la presente Nota y la contestación de Vuestra Excelencia constituyan un acuerdo entre nuestros Gobiernos que entrará en vigor treinta días después de que las dos Partes se hayan comunicado recíprocamente el cumplimiento de las tramitaciones previstas en sus respectivos ordenamientos. Dicho acuerdo permanecerá en vigor por la duración de un año y será considerado prorrogado tácitamente de año en año salvo denuncia por parte de uno de los dos Gobiernos hecha con dos meses de antelación a la fecha de su vencimiento ».

Tengo la honra de comunicarle que el Gobierno español está conforme con lo que en la citada Nota se determina y que la Nota de Vuestra Excelencia y la presente respuesta se consideran como constitutivas de un acuerdo entre los dos Gobiernos en la mencionada materia.

Aprovecho esta ocasión para reiterar a V.E. las seguridades de mi alta consideración.

JOSÉ PEDRO PÉREZ-LLORCA
Ministro de asuntos exteriores

(2228)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale

Con decreti ministeriali 18 marzo 1981 sono stati conferiti i diplomi di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro alle persone sottoindicate:

di Gennaro dott. Giuseppe, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, con funzioni di direttore generale per gli affari penali presso il Ministero di grazia e giustizia;

De Maio dott. Bruno, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, con funzioni di consigliere di Cassazione presso la suprema Corte;

Margariti dott. Pietro, magistrato a riposo con il titolo onorifico di procuratore generale della Corte di cassazione;

Dafano dott. Adolfo, magistrato a riposo con il titolo onorifico di presidente aggiunto della Corte di cassazione;

Gioggi dott. Francesco, magistrato di Cassazione, con funzioni di consigliere presso la corte di appello di Roma;

Salvatori dott. Livio, magistrato di Cassazione con funzioni di procuratore della Repubblica di Siena;

Manenti gr. uff. comm. dott. Bruno, industriale in Crema;

Leopardi rev. padre Cosimo, già cappellano della casa circondariale di Bari.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 sono stati conferiti i diplomi di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle persone sottoindicate:

Vista prof. Vincenzo, insegnante, dirigente del centro mobile di lettura del provveditorato agli studi di Potenza;

Andreani dott. Luigi, direttore aggiunto di cancelleria presso la procura della Repubblica di Macerata;

Rositani Gabriele, primo dirigente di cancelleria a riposo, già segretario del consiglio di aiuto sociale presso il tribunale di Termini Imerese;

Gualteroni dott. Piersandro, già sanitario della casa circondariale di Bergamo;

Orienti Carlo, ten. col. cc., comandante del nucleo di polizia giudiziaria di Ancona;

Ingala dott. Carmelo, ragioniere capo a riposo, direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 sono stati conferiti i diplomi di terzo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle persone sottoindicate:

Cali geom. Benedetto, tecnico del comune di Catania;

Calasso M. Rosaria, giudice onorario del tribunale per i minorenni di Lecce;

Agnello Piera, membro della Società di S. Vincenzo dè Paoli - Bergamo;

Medolago Francesca, vice presidente della Conferenza di S. Vincenzo dè Paoli - Bergamo.

(2162)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 31 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Lambiate e Gorgonzola (Milano), è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini e c. di Rovereto (Trento), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arim - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna, è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica d'arte « La Favorita » S.n.c. di Ercolano (Napoli) è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia (Latina), è prolungata al 19 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Parona (Verona), è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Textilsusa di Collegno (Torino) è prolungata all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coral industrie, con sede in Salerno, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane e affini di Roma è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montelimeri, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera, Rho (Milano), Terni, Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici vendite e filiali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fertimont, con sede in Milano e unità produttive in Ferrara, Porto Marghera, Priolo (Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Crotone e S. Giuseppe di Cairo (Savona), compresi uffici vendita e filiali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem, con sede in Milano ed unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria, compresi uffici vendita e filiali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferroleghe, con sede in Milano e stabilimenti in Carrara e Domodossola, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedipe, con sede in Milano, e unità produttive in Bollate (Milano), Mantova, Porto Marghera, Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici vendita e filiali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem, con sede in Milano compresi uffici periferici facenti capo amministrativamente alla sede, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausimont, con sede in Milano e unità produttive in Bussi (Pescara), Novara, Porto Marghera, Spinetta Marengo (Alessandria), Crotone, Fombio, Livorno, Mantova, Linate e Rho, compresi uffici vendita e filiali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eci - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l. di Roma è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.A., con sede a Marina di Montemarciano (Ancona), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Mennuni di Frascati (Roma) è prolungata al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2205)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 22 gennaio 1981, riguardante il trasferimento alla regione Toscana dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1981, all'art. 4, secondo comma, dove è scritto: «La segheria di Vallombrosa sarà *realizzata...*», leggasi: «La segheria di Vallombrosa sarà *utilizzata...*».

(2226)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Sedriano

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 16 febbraio 1981, n. 853: comune di Sedriano (Milano).

(2230)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n 11419/5156 dd. 6 dicembre 1934, con il quale il cognome della signora Gulich Maria ved. Stoka, nata a Duttogliano il 2 febbraio 1898, venne ridotto nella forma italiana di « Stocca » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Stanislao e Lidia;

Vista la domanda prodotta in data 27 novembre 1980, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale il figlio della predetta, sig. Stocca Stanislao, nato a Trieste il 27 giugno 1925 e residente a Contovello n. 29, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Stoka » posseduto dalla madre Maria prima dell'emanazione del predetto decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Maria, sig. Stocca Stanislao, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Stoka ».

Uguale restituzione in ripristino viene fatta per il cognome « Stocca » assunto dalla moglie del predetto Specia Anna nata a Trieste il 30 settembre 1933.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti della figlia Stocca Erica nata a Trieste il 26 dicembre 1965.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 27 marzo 1981

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(2127)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina e sostituzione di membri di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1981, registro n. 25 Istruzione, foglio n. 342, è stata costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 110 (prima disciplina: Lingua e letteratura giapponese):

Petracco Sicardi prof. Giulia, Università di Genova;
Tamburello prof. Adolfo, Istituto orientale di Napoli;
Della Casa prof. Carlo, Università di Milano;
Mishra Laxman prof. Prasad, Università di Venezia;
Ambrosini prof. Riccardo, Università di Pisa.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1981, registro n. 25 Istruzione, foglio n. 345, in sostituzione del prof. Filippo Magi, dimissionario, il prof. Fulvio Canciani, dell'Università di Trieste, è stato nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 111, prima disciplina indicata nel gruppo: Storia dell'Asia centrale.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Bussagli prof. Mario, Università di Roma;
Taddei prof. Maurizio, Istituto universitario orientale di Napoli;
Daffinà prof. Paolo, Università di Roma;
Giuliano prof. Antonio, Università di Roma;
Canciani prof. Fulvio, Università di Trieste.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1981, registro n. 25 Istruzione, foglio n. 343, in sostituzione dei professori Romano Bizzarri dell'Università di Roma e Francesca De Michelis del Politecnico di Torino, dimissionari, i professori Cortini Giulio e Conversi Marcello dell'Università di Roma sono stati nominati componenti la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 241, prima disciplina indicata nel gruppo: Complementi di fisica.

Pertanto la suddetta commissione giudicatrice è così composta:

Balzarotti prof. Adalberto, Università de L'Aquila;
Baroni prof. Giustina, Università di Roma;
Pontiggia prof. Carlo, Università di Genova;
Bertolotti prof. Mario, Università di Roma;
Salvini prof. Giorgio, Università di Roma;
Pescetti prof. Decio, Università di Genova;
Focardi prof. Sergio, Università di Bologna;
Cortini prof. Giulio, Università di Roma;
Conversi prof. Marcello, Università di Roma.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1981, registro n. 25 Istruzione, fogli n. 344, in sostituzione dei professori Nicola Nemi D'Agostino dell'Università di Milano, Marcello Pagnin dell'Università di Firenze e Barbara Arnet Melchiori dell'Università di Roma, dimissionari, i professori Schulte Edvige della Università di Napoli, Cecioni Cesare dell'Università di Firenze e Gorlier Claudio dell'Università di Torino sono stati nominati componenti la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 100, prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua inglese.

Pertanto la suddetta commissione giudicatrice è così composta:

Gabrieli prof. Vittorio, Università di Roma;
Capone prof. Giovanna, Università di Bologna;
Schulte prof. Edvige, Università di Napoli;
Cecioni prof. Cesare, Università di Firenze;
Gorlier prof. Claudio, Università di Torino.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1981, registro n. 29 Istruzione, foglio n. 329, in sostituzione del prof. Donato Gagliardi, dimissionario, il prof. Antonino Scivoletto dell'Università di Perugia è stato nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 79, prima disciplina indicata nel gruppo: Letteratura latina.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Conte prof. Gian Biagio, Università di Pisa;
Mazzarino prof. Antonio, Università di Messina;
Paratore prof. Ettore, Università di Roma;
Alfonsi prof. Luigi, Università di Pavia;
Romano prof. Domenico, Università di Palermo;
Gamberale prof. Leopoldo, Università di Bari;
Pepe prof. Luigi, Università di Perugia;
Traglia prof. Antonio, Università di Roma;
Scivoletto prof. Antonino, Università di Perugia.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un curriculum della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

(2251)

Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, specialità astronomia-elettronica.

La prova scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 51, avranno luogo i giorni 13 e 14 maggio 1981, con inizio alle ore 8, presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi, 5, Firenze.

(2250)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rettifica al concorso a quaranta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TORINO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1968, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Considerata la necessità di adeguare l'ordinanza direttoriale n. 13 del 3 ottobre 1980, registrata alla delegazione regionale della Corte dei conti il 4 ottobre 1980, registro n. 4, foglio n. 209, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 25 novembre 1980, al decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 12 marzo 1978;

Ordina:

Art. 1.

Il punto 2) dell'art. 5 della succitata ordinanza direttoriale è sostituito dal seguente:

« servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti ».

Art. 2.

Il punto 3) dell'art. 5 della predetta ordinanza direttoriale è sostituito dal seguente:

« servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio ».

Art. 3.

Il punto 7) dell'art. 5 della precitata ordinanza direttoriale è sostituito dal seguente:

« residenza da almeno un anno nella provincia di Torino.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza ».

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 23 febbraio 1981

Il direttore provinciale: CIRILLO

Registrata alla Corte dei conti, delegazione regionale di Torino, addì 27 febbraio 1981
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 141

(2169)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione 1975.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1981 è stato stabilito che al n. 28 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione 1975, approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 25 ottobre 1977, si debba leggere: « *D'Urso* Clementina » anzichè: « *D'Urfo* Clementina ».

(2171)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione 1978

Con decreto ministeriale 17 marzo 1981 è stato stabilito che al n. 41 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione 1978, approvata con decreto ministeriale 7 dicembre 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980, si debba leggere « 24 aprile *1947* », anzichè: « 24 aprile *1979* ».

(2172)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 5.

Esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 24 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 e comunque non oltre il 31 marzo 1981, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno finanziario medesimo, secondo gli stati di previsione delle entrate e delle spese e con le disposizioni previste nel progetto di legge presentati al consiglio regionale ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia con effetto 1° gennaio 1981.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 19 gennaio 1981

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 *dicembre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *gennaio* 1981 *prot.* 22702/395.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 6.

Modalità per il primo trasferimento del personale alle U.S.S.L.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 24 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dai comuni e dalle province nonché dagli enti di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75, da trasferire alle U.S.S.L. con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni ad esse trasferite, è determinato con le deliberazioni di assegnazione provvisoria di cui all'art. 5 della predetta legge.

Sino alla data di assegnazione provvisoria alle U.S.S.L. del personale di cui al precedente comma, alla amministrazione del personale medesimo continueranno a provvedere, salvo quanto previsto dai successivi commi, le amministrazioni di provenienza.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino alla sua assegnazione provvisoria alle U.S.S.L., le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dagli enti di provenienza.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui ai precedenti commi sono a carico delle U.S.S.L. che provvederanno altresì a versare alle amministrazioni di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previste dalla legge.

Fino a quando le singole U.S.S.L. non avranno organizzato i servizi contabili per poter provvedere direttamente al pagamento delle spese di cui al precedente comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981 continuano a provvedere le amministrazioni degli enti di provenienza con rimborso da effettuarsi in ogni caso non oltre sei mesi.

La stessa procedura di cui al precedente comma si applica ai rapporti convenzionali di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, stipulati da comuni, province e dagli altri enti di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75.

Fino al momento indicato nel quinto comma del presente articolo i presidenti dei comitati di gestione delle U.S.S.L. nella cui circoscrizione ha sede il comune capoluogo di provincia provvedono altresì al pagamento, in luogo dei presidenti delle U.S.S.L. da cui dipende il personale, delle competenze spettanti al personale trasferito dagli enti di cui all'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75 operante nell'ambito territoriale della rispettiva provincia, nonché al pagamento dei contributi e delle ritenute previste dalla legge.

Le U.S.S.L. provvedono altresì alla amministrazione del personale già dipendente dagli enti di cui alle lettere *a*), *c*) dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75, aventi sede nell'ambito territoriale della U.S.S.L. medesima, ivi compreso il personale che al momento del trasferimento delle funzioni non risulti ancora formalmente assegnato ad altra U.S.S.L. nella cui circoscrizione prestava la propria attività e relativamente a quest'ultimo fino al termine del mese successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione della avvenuta assegnazione.

Alla regolarizzazione dei relativi rapporti finanziari tra le U.S.S.L. interessate provvede direttamente la regione in sede di ripartizione del fondo sanitario regionale.

I documenti relativi agli operatori i cui rapporti sono trasferiti alle U.S.S.L. sono consegnati mediante elenchi descrittivi alle rispettive U.S.S.L.

Gli enti di provenienza hanno titolo a richiedere copia conforme di ogni documento, tra quelli consegnati, che fosse loro necessario per ragioni di ufficio.

Art. 2.

Sino al momento previsto dall'art. 11 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75, ed in ogni caso fino alla formazione dei ruoli definitivi del personale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'accertamento dell'esistenza o meno delle condizioni di riconosciuta ed inderogabile esigenza assistenziale per poter procedere alla copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti negli organici delle strutture e dei servizi sanitari già trasferiti alle U.S.S.L. è effettuato, a seguito di motivata richiesta delle U.S.S.L. interessate ed in deroga a quanto previsto dal predetto art. 11 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75, della giunta regionale limitatamente ai concorsi pubblici per la copertura dei posti relativi a:

a) personale ascrivibile alle posizioni funzionali di cui al quadro 1, tabella *A* «ruolo amministrativo», dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1979, n. 761;

b) personale per la cui assunzione in ruolo la legislazione regionale prevedeva all'atto del trasferimento delle funzioni l'autorizzazione della giunta regionale;

c) personale che all'atto della assegnazione provvisoria prestava servizio in tutto o in parte presso i manicomi; detto accertamento è esteso alle assunzioni anche temporanee salvo la sostituzione del personale collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio.

In particolare, per quanto riguarda il personale di cui alla precedente lettera *c*) la giunta regionale, in sede di adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, può disporre l'attribuzione dei posti d'organico vacanti nei singoli presidi manicomiali ai servizi psichiatrici extramanicomiali di altre U.S.S.L., avuto riguardo alle esigenze funzionali dei predetti servizi territoriali.

Per lo stesso periodo di cui al precedente primo comma è delegata agli enti responsabili dei servizi di zona di cui allo art. 6 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 integrata con legge regionale 5 aprile 1980, n. 36 la competenza a bandire ed espletare i concorsi per l'assunzione di personale secondo le norme e le procedure vigenti presso gli enti già titolari di servizi sanitari nei quali esistono le vacanze; nelle relative commissioni giudicatrici i rappresentanti degli enti sono sostituiti da rappresentanti delle U.S.S.L.

I concorsi per i quali alla data del trasferimento delle relative funzioni alle U.S.S.L. siano già stati ammessi i candidati e costituite le commissioni d'esame, sono portati a termine dalle stesse commissioni esaminatrici con la procedura vigente presso l'ente che ha indetto il concorso. Le U.S.S.L. territorialmente competenti, verificano la regolarità degli atti concorsuali, provvedendo all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori.

I concorsi già banditi alla data di trasferimento delle relative funzioni alle U.S.S.L. sono portati a termine dalle U.S.S.L. competenti per territorio con la procedura di cui al terzo comma.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 nonché della presente legge, i comitati di gestione delle U.S.S.L. deliberano, in attesa della determinazione delle piante organiche di cui all'art. 6 del medesimo decreto, la ricognizione degli organici delle strutture e dei servizi sanitari trasferiti distintamente per ciascuno degli enti già titolari delle funzioni trasferite.

Tali ricognizioni sono effettuate in relazione agli eventuali posti vacanti che risultano negli organici riferiti alle strutture ed ai servizi trasferiti o coperti da personale di ruolo, e non di ruolo in posto vacante, assegnato ai sensi del titolo II della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75 e degli articoli 25 e 26 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 modificata con legge regionale 19 maggio 1980, n. 62.

La individuazione degli organici degli enti di cui alle lettere *a*), *c*) dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75, è effettuata, con le stesse modalità di cui al secondo e quarto comma del presente articolo, direttamente dai comitati di gestione delle U.S.S.L. computando altresì negli organici le posizioni riferite al personale dipendente a rapporto di impiego, alla data di costituzione delle U.S.S.L., eventualmente assunto in eccedenza rispetto alla pianta organica, con esclusione del personale supplente nonché di quello dichiarato in soprannumero ad esaurimento anche in virtù di provvedimenti legislativi e amministrativi regionali.

Ai fini della ricognizione degli organici i comuni, le province e gli altri enti di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75, deliberano l'individuazione dei posti d'organico delle strutture e dei servizi trasferiti, con le stesse modalità previste nel secondo comma del presente articolo, distintamente per ciascuna U.S.S.L. interessata, attribuendo in ogni caso alla U.S.S.L. ove hanno sede dette strutture e servizi, i posti in organico non coperti da personale assegnato.

Le relative deliberazioni sono assunte e trasmesse ai competenti comitati di gestione, per i conseguenti provvedimenti di ricognizione, entro trenta giorni dalla data di trasferimento delle relative funzioni, e, qualora il trasferimento intervenga prima della assegnazione del personale, entro trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta assegnazione. Nel caso che il trasferimento delle funzioni e delle assegnazioni provvisorie del personale siano intervenute prima della presente legge, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Per gli enti di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75, i comitati di gestione deliberano la consistenza degli organici, con riferimento al personale assegnato ai sensi della predetta legge regionale.

Alla copertura, anche in via temporanea, dei posti vacanti di cui al presente articolo è consentito provvedere soltanto successivamente al predetto provvedimento di ricognizione con le modalità e procedure vigenti presso gli enti già titolari dei servizi sanitari trasferiti, fatte salve le sostituzioni di personale cessato dal servizio dopo la data di trasferimento delle relative funzioni, o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio.

Sino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano, per l'eventuale istituzione di nuovi posti in organico dei diversi servizi trasferiti, le stesse modalità e procedure previste dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 36.

Art. 4.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75.

Art. 5.

All'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:

« La giunta regionale delibera altresì in ordine all'assegnazione temporanea alle singole U.S.S.L. del personale non di ruolo di cui all'art. 26 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, modificata con legge regionale 19 maggio 1980, n. 62.

Le deliberazioni di cui ai precedenti commi determinano il contingente di personale provvisoriamente assegnato alla dipendenza delle singole U.S.S.L.; tali deliberazioni sono recepite dai rispettivi comitati di gestione.

La assegnazione provvisoria del personale effettuata dalla giunta regionale ai sensi del combinato disposto del presente articolo e degli articoli 25 e 26 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, modificata con legge regionale 19 maggio 1980, n. 62, non comporta alcuna variazione alle caratteristiche del rapporto esistente con il personale, il quale pertanto conserva la posizione giuridica ed economica in atto al momento della assegnazione nei limiti ed alle condizioni previste da provvedimenti adottati dagli organi competenti e divenuti esecutivi ai sensi di legge ».

Art. 6.

Nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75, alle parole « fino alla costituzione delle U.S.S.L. » sono sostituite le seguenti « fino alla data di trasferimento delle relative funzioni », e alle parole « le variazioni intervenute successivamente alla trasmissione degli elenchi a norma del precedente art. 3 » sono sostituite le seguenti parole: « Le variazioni agli elenchi di cui all'art. 3 intervenute successivamente ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, modificata con legge regionale 19 maggio 1980, n. 62, è sostituito dal seguente:

« 1. Fino alla determinazione delle piante organiche delle U.S.S.L. il personale iscritto o avente titolo alla iscrizione dei ruoli nominativi regionali che alla data di approvazione degli elenchi, salvo le successive variazioni agli elenchi medesimi intervenute fino alla data di trasferimento delle relative funzioni, prestava la sua attività in un presidio, servizio o ufficio sanitario trasferito avente sede nella regione Lombardia, è assegnato alla U.S.S.L. nella cui circoscrizione ha sede tale presidio, servizio o ufficio ».

Allo stesso art. 25 sono aggiunti i seguenti commi:

« 6. Le domande di modifica di cui al precedente comma sono deliberate dai comitati di gestione delle U.S.S.L. interessate e possono essere inoltrate esclusivamente dal seguente personale:

a) personale già dipendente al momento della assegnazione provvisoria dagli enti di cui all'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75;

b) personale già dipendente dalle province o dagli enti di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed assegnato alle funzioni psichiatriche all'atto del trasferimento delle relative funzioni;

c) personale già dipendente dagli enti di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75 che, all'atto del trasferimento delle relative funzioni, operava in ambiti territoriali confluiti in più U.S.S.L.;

d) personale amministrativo già dipendente, come tale, da enti ospedalieri venuti a fusioni o incorporati, i cui ospedali di originaria appartenenza siano situati in ambiti territoriali di U.S.S.L. diversa da quella in cui è confluito l'ente ospedaliero fuso o incorporante ».

« 7. I comitati di gestione delle U.S.S.L. interessati si pronunciano motivatamente sulle relative domande, avuto riguardo alle obiettive condizioni di funzionalità di servizio che giustificano le modalità del personale, in relazione alla distribuzione territoriale conseguente alla prima assegnazione ».

« 8. Il personale di cui venga accolta la domanda di assegnazione è collocato in soprannumero fino al momento della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, salvo che non trovi collocazione negli organici determinati ai sensi del precedente art. 3 in posto corrispondente alla qualifica rivestita e fatti salvi i provvedimenti di cui al citato art. 66.

« 9. I posti d'organico determinati ai sensi del precedente art. 3, già occupati dal personale di cui venga accolta la domanda di diversa assegnazione, sono soppressi ».

« 10. Le disposizioni contenute nei precedenti sesto, settimo, ottavo e nono comma non si applicano, in ogni caso, al personale non di ruolo ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 28 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 19 maggio 1980, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« 1. In sede di prima attuazione della presente legge, fino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della presente legge e comunque fino all'inquadramento del personale nelle piante organiche delle U.S.S.L. a norma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il comitato di gestione al fine di garantire l'esercizio delle funzioni trasferite è tenuto ad avvalersi del personale e degli uffici delle strutture e dei servizi sanitari ad esse trasferiti nonché del personale degli uffici delle strutture e dei servizi ad esse trasferendi secondo le modalità per questi ultimi concordate con gli Enti di appartenenza, e tenuto conto della qualifica funzionale, delle funzioni esercitate e dei titoli posseduti.

In particolare l'esercizio provvisorio delle funzioni di dirigente coordinatore amministrativo e di dirigente coordinatore sanitario, laureato in medicina, è attribuito a personale di ruolo appartenente al livello funzionale apicale, sulla base delle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e tenuto conto dei criteri di valutazione indicati nell'art. 8 del predetto decreto.

Tra le funzioni provvisoriamente attribuite al dirigente coordinatore amministrativo ed al dirigente coordinatore sanitario rientrano rispettivamente le funzioni di responsabile del complesso degli uffici amministrativi e di responsabile della struttura o presidio cui il sanitario medesimo è preposto ».

« 1. *bis*. Successivamente alla emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della presente legge e fino all'inquadramento del personale, l'esercizio provvisorio delle funzioni di responsabile di servizi di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge è attribuito a personale di ruolo appartenente al livello funzionale apicale, sulla base delle tabelle di equiparazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e tenuto conto della qualifica funzionale, delle funzioni esercitate e dei titoli posseduti.

« 1. *ter*. Allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni trasferite, i comitati di gestione, qualora non dispongano del personale necessario, possono richiedere ad altre U.S.S.L. di avvalersi temporaneamente dei loro operatori; si applica in tal caso l'istituto del comando previsto dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

« 1. *quater*. Nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 maggio 1980, n. 62, dopo le parole « non si applicano altresì le disposizioni » sono aggiunte le seguenti « dell'art. 9, quinto comma ».

Art. 9.

Fino alla completa attuazione dei modelli organizzativi previsti dalla legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, modificata con legge regionale 19 maggio 1980, n. 62, e dal piano sanitario regionale, salvo diverse intese tra le U.S.S.L. interessate, il personale comunque utilizzato anche non a rapporto di impiego, continua ad esplicare la propria attività secondo le modalità organizzative in atto al momento del trasferimento indipendentemente dalla U.S.S.L. di appartenenza, e fatta salva la dipendenza funzionale delle rispettive U.S.S.L. nel cui ambito territoriale viene svolta l'attività.

Art. 10.

Gli enti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75 deliberano entro dieci giorni dalla data del trasferimento delle funzioni, l'individuazione dei rapporti convenzionali previsti dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e ne danno comunicazione, per i conseguenti provvedimenti, ai comitati di gestione delle U.S.S.L. nel cui ambito territoriale hanno sede legale gli enti medesimi.

Agli effetti di quanto previsto dallo stesso art. 73 i comitati di gestione delle U.S.S.L. individuano i rapporti convenzionali già instaurati presso gli enti di cui alle lettere *a*) e *c*) dello art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75, aventi sede nell'ambito territoriale della rispettiva U.S.S.L.

Art. 11.

I rapporti di impiego con il personale non di ruolo in servizio alla data del 31 ottobre 1980 presso consorzi o comitati sanitari di zona o presso servizi comunali trasferiti sono prorogati fino al decimo quinto giorno successivo alla data del trasferimento delle relative funzioni fatti salvi, per il periodo successivo, i provvedimenti adottati dai rispettivi comitati di gestione.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 19 gennaio 1981

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 dicembre 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 gennaio 1981 prot. 20202/374.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 7.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 24 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi ed obiettivi

1. La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio a favore degli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore statali e non statali aventi sede principale in Lombardia, al fine di orientare, in relazione agli sbocchi professionali, le scelte delle facoltà universitarie, di facilitare la frequenza ai corsi universitari e post-universitari, di permettere il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale ai cittadini capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che lo impediscono.

2. L'attuazione del diritto allo studio avviene nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, in conformità con gli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e dei relativi strumenti attuativi.

3. La Regione collabora con le università e gli istituti di istruzione superiore per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. L'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario si realizza attraverso i seguenti interventi:

a) servizi di orientamento professionale;
b) servizi abitativi;
c) servizi mensa;
d) assegni di studio e borse di studio;
e) prestiti d'onore;
f) facilitazioni di trasporto;
g) servizi sanitari e di medicina preventiva;
h) servizi editoriali e librari, e centri di ascolto audiotelevisivo;

f) servizi per le attività culturali e ricreative ivi compresi posti di ritrovo per studenti;

l) servizi di promozione sportiva e turistici;

m) ogni altra forma di assistenza utile ad utilizzare il diritto allo studio, compresa la realizzazione di strutture edilizie e l'acquisto degli impianti e delle attrezzature.

2. I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze di carattere didattico e scientifico delle università degli studi e degli istituti d'istruzione superiore e in armonia col calendario accademico, dando priorità ai servizi di carattere collettivo.

Art. 3.
Beneficiari

1. Dei servizi di cui alle lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) di cui al precedente art. 2 possono fruire tutti gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma di cui all'art. 20 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, anche a carattere post-universitario, e comprese le scuole dirette a fini speciali presso università degli studi od istituti di istruzione superiore aventi sede principale nel territorio regionale, anche se svolti in altra Regione.

2. Dei servizi di cui alle lettere *b*) e *d*) sono ammessi a fruire, mediante concorso, i medesimi soggetti di cui al comma precedente.

3. E' garantita parità di trattamento a tutti gli studenti universitari indipendentemente dalla Regione di provenienza.

4. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la qualità di rifugiati politici possono fruire dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nell'ambito dei principi e delle disposizioni della legislazione statale vigente.

Titolo II

STRUTTURA OPERATIVA

Art. 4.
Istituti per il diritto allo studio universitario - I.S.U.

1. Sono istituiti sul territorio della Regione, gli istituti per il diritto allo studio universitario denominati I.S.U., dotati di autonomia amministrativa e funzionale nell'ambito dei principi sanciti dall'art. 48 dello statuto della regione Lombardia, con il compito di realizzare, in collaborazione con le università e nell'ambito degli indirizzi deliberati dal consiglio regionale, gli interventi di cui al precedente art. 2.

2. L'ordinamento interno è regolato dallo statuto, adottato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvato con deliberazione del consiglio regionale.

3. Gli statuti stabiliscono:

a) la sede e la denominazione dell'ente;

b) le modalità delle elezioni dei rappresentanti del consiglio di amministrazione;

c) le modalità inerenti alla nomina del presidente;

d) la revoca, la decadenza e le sostituzioni dei componenti;

e) le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione e quanto altro previsto dalla presente legge.

4. Gli I.S.U. si articolano in uffici, strutturati per raggruppamento di attività affini, con riferimento alle varie sedi, alla popolazione studentesca ed alla dimensione delle attività, e si organizzano anche in modo decentrato per la gestione ed attuazione dei singoli interventi, secondo i principi di cui al successivo art. 20.

Art. 5.
Costituzione degli I.S.U.

1. Per ogni università o istituto di istruzione superiore, con sede principale in Lombardia, è costituito un I.S.U. avente allocazione nel territorio del comune sede dell'università o istituto superiore sopraddetto.

2. La Regione, su richiesta delle università o degli istituti superiori interessati, può istituire un I.S.U. per più atenei, con specifico provvedimento legislativo, qualora:

a) nel medesimo comune abbiano sede più atenei;

b) la ridotta dimensione della popolazione studentesca dei singoli atenei non consenta economicità ed efficenza dei servizi.

Art. 6.
Organi degli I.S.U.

1. Sono organi degli I.S.U.:

il presidente;

il consiglio di amministrazione;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.
Presidente dell'I.S.U.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'I.S.U.; presiede il consiglio di amministrazione; dà esecuzione alle delibere del consiglio; sentito il direttore, provvede all'ordinaria amministrazione e firma gli atti ed i documenti.

2. In caso d'urgenza, ove non sia possibile convocare il consiglio, adotta, sentito il direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso eccezion fatta per gli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare.

Art. 8.
Composizione del consiglio di amministrazione dell'I.S.U.

1. Il consiglio di amministrazione dell'I.S.U. è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

a) l'assessore regionale all'istruzione o suo delegato;

b) tre rappresentanti della Regione, nominati dal consiglio regionale, di cui uno della minoranza;

c) il rettore della università o direttore dell'istituto superiore o un loro delegato;

d) il sindaco del comune e il presidente della provincia ove ha sede l'ateneo o un loro delegato; due rappresentanti dello stesso comune, di cui uno della minoranza ed il presidente della provincia nel cui territorio siano attivati facoltà o corsi dipendenti dagli atenei principali, o un suo delegato;

e) sei rappresentanti dei docenti, due per categoria, eletti dalle rispettive categorie del corpo docente;

f) sei rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea, eletti dagli studenti.

Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, un rappresentante del personale in servizio presso l'I.S.U., eletto dal personale stesso fra i dipendenti.

2. Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione tre rappresentanti dell'ente promotore delle università non statali o degli istituti superiori non statali, in quanto non siano già rappresentati ai sensi del precedente comma.

3. Nei casi previsti dal precedente art. 5, secondo comma, fanno parte di diritto anche i rettori o prorettori dell'università o i direttori degli istituti di istruzione superiore presso i quali non abbia sede l'I.S.U. o loro delegati.

4. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'I.S.U.

5. La nomina del consiglio di amministrazione può aver luogo anche in assenza dei componenti di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente primo comma.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, salvo per la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni.

7. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di presenza pari a quella spettante ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione dell'I.S.U.

1. Al consiglio di amministrazione, preposto alla gestione dell'ente, spetta in particolare:

deliberare lo statuto dell'ente e le sue modifiche;

eleggere il presidente e il vice presidente, scegliendoli tra i propri componenti, esclusi i membri di cui alla lettera *f*) del precedente art. 8;

nominare il direttore;

proporre al consiglio regionale per la approvazione, la pianta organica, da approvarsi con legge, il regolamento di amministrazione e di contabilità ed il regolamento organico;

deliberare il programma di attività e le modalità di attuazione degli interventi, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione;

deliberare il bilancio di previsione, le relative variazioni nonchè il conto consuntivo;

deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

determinare annualmente le quote di risorse da destinare agli interventi di cui al titolo III della presente legge, distinti, quando occorre, per sede e facoltà;

deliberare la progettazione e l'esecuzione delle opere edilizie per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, l'acquisto delle relative attrezzature, nonchè la loro manutenzione, ed esprimere parere agli atenei qualora le opere siano da essi realizzate;

deliberare sull'acquisto di beni immobili, sulla accettazione di donazioni, eredità e legati, e chiedere le relative autorizzazioni alla Regione;

ratificare le deliberazioni assunte in via di urgenza relative a materie di propria competenza;

deliberare ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto non prevedono l'espressa attribuzione ad altro organo.

Art. 10.

Riunione del consiglio di amministrazione dell'I.S.U.

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su richiesta del presidente o di almeno cinque componenti.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei due componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente commissione consiliare, il consiglio di amministrazione dell'I.S.U. è sciolto ed è nominato un commissario per la gestione dell'ente e per la ricomposizione del nuovo consiglio entro tre mesi dallo scioglimento.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale e scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

2. I componenti del collegio dei revisori sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica tre anni.

3. Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso tra i membri effettivi.

4. Ai componenti il collegio dei revisori spetta una indennità di presenza pari a quella spettante ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 13.

Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori controlla la gestione finanziaria dell'ente, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione.

2. Il collegio dei revisori presenta annualmente alla giunta regionale relazioni sull'andamento della gestione dell'ente e segnala eventuali irregolarità contabili riscontrate.

3. Il presidente del collegio dei revisori, o un revisore suo delegato, ha la facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni deve essergli data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le comunicazioni ai suoi componenti.

Art. 14.

Direttore dell'I.S.U.

1. Il direttore dell'I.S.U. delle università statali è scelto tra i funzionari direttivi in servizio di ruolo presso l'I.S.U. o la Regione ed è equiparato ad un dirigente di servizio.

2. Al direttore spetta il trattamento giuridico e economico del dirigente di servizio ai sensi delle leggi regionali.

3. Il direttore dell'I.S.U. delle università non statali è scelto tra i funzionari direttivi in servizio di ruolo presso l'I.S.U. medesimo o tra i dipendenti della università messi a disposizione dell'I.S.U. ai sensi del successivo art. 18.

4. Il direttore svolge le funzioni di segretario del consiglio; dirige il personale e sovraintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi; cura gli atti contabili; predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 15.

Bilanci e mezzi finanziari

1. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono regolati dalle norme degli articoli 78 e 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. Gli assestamenti di bilancio sono assunti dal consiglio di amministrazione dell'I.S.U. e sono trasmessi alla giunta regionale che può sospenderne l'esecutività oppure può richiedere chiarimenti entro venti giorni.

2. L'I.S.U. dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento della Regione per il funzionamento generale nonchè per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge;

b) proventi dei contributi di cui all'art. 39 della presente legge e delle quote a carico degli utenti;

c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonchè delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) donazioni, eredità, legati.

Art. 16.

Beni

1. Gli I.S.U. hanno un proprio patrimonio, destinato al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1, costituito dalle elargizioni di enti e privati per gli scopi di istituto, nonchè dai beni mobili ed immobili che per acquisti, eredità, legati o donazioni vengano in loro proprietà.

2. I beni immobili e le attrezzature acquisite con finanziamento regionale rimangono di proprietà della Regione e sono messi a disposizione degli I.S.U.

3. La Regione mette a disposizione degli I.S.U. i beni ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 41 della presente legge, demandando agli I.S.U. stessi la gestione.

4. Le università non statali e gli enti promotori delle stesse, con apposita convenzione da stipulare con gli I.S.U. interessati, possono mettere a disposizione beni immobili ed attrezzature per gli scopi di cui al precedente art. 1.

5. La giunta regionale, ove ravvisi l'opportunità, può concedere in comodato agli I.S.U. altri beni immobili ed attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2.

Art. 17.

Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dagli I.S.U. è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione.

2. Nei posti di ruolo si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami secondo le modalità e le condizioni previste per l'accesso ai ruoli regionali. I concorsi sono indetti con deliberazione del consiglio di amministrazione.

3. Gli I.S.U. possono assumere, senza concorso, il personale necessario a svolgere funzioni temporanee o in sostituzione di altro assente per maternità ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, o comunque in sostituzione di personale di ruolo temporaneamente assente, nelle ipotesi previste dalla legislazione vigente.

4. La Regione può mettere proprio personale a disposizione degli I.S.U. costituiti presso le università statali ed entro i limiti dei loro organici.

5. Il personale in servizio presso gli I.S.U. fruisce dei riposi e dei congedi ordinari nei periodi di interruzione della attività accademica.

Art. 18.

Personale delle università

1. Gli I.S.U. possono avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale degli atenei qualora sia posto a disposizione dai competenti organi secondo le norme vigenti in materia.

2. L'I.S.U. provvede al rimborso alle università degli oneri relativi al suddetto personale messo a disposizione.

Art. 19.
Indirizzo e vigilanza

1. Il consiglio regionale formula le direttive generali da osservarsi da parte dell'I.S.U.

2. La giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul funzionamento dell'I.S.U. può richiedere la acquisizione dei documenti e degli atti e può effettuare ispezioni.

Titolo III
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 20.
Funzionamento e gestione dei servizi

1. Il consiglio di amministrazione dell'I.S.U. approva un regolamento per la disciplina dei servizi di cui al presente titolo, nel quale devono essere previste e regolate forme di partecipazione e di controllo sulla funzionalità dei servizi medesimi e deve essere incentivato l'associazionismo di tutte le espressioni studentesche presenti nell'università e l'autogestione dell'attività culturali, ricreative, sportive ed editoriali.

2. Al fine di ottenere un miglior funzionamento dei servizi, una economicità di gestione e uniformità di trattamento per gli utenti, gli I.S.U. collaborano tra loro e con gli enti locali, anche attraverso convenzioni, per l'eventuale utilizzo comune, nelle rispettive strutture ed attrezzature o affidamento della gestione dei servizi.

3. In particolare, per quanto riguarda i servizi di trasporto, mensa ed alloggio è costituita una commissione permanente, composta da rappresentanti del comune e degli I.S.U. aventi sede nel territorio comunale, tra i rappresentanti degli I.S.U. deve essere assicurata la presenza di almeno uno studente. La commissione ha facoltà di proposta per il miglior funzionamento di tali servizi e per inserirli nel contesto della comunità locale.

4. La commissione è convocata dal sindaco del comune sede degli I.S.U., che la presiede.

5. Gli I.S.U., inoltre collaborano con le università e gli istituti di istruzione superiore per la realizzazione degli interventi di sostegno didattico ed organizzativo con particolare riguardo agli studenti lavoratori ed alla educazione degli adulti.

Art. 21.
Servizio di orientamento professionale

1. Il servizio di orientamento professionale ha la funzione di indirizzare gli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola secondaria superiore, nella programmazione degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione.

2. Il servizio collabora con gli analoghi servizi della regione, utilizzando le rilevazioni statistiche sull'andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive professionali effettuate dagli osservatori territoriali, anche richiedendo la collaborazione dell'università ed avvalendosi, eventualmente, di enti ed istituti od organismi idonei, fornendo agli studenti tutte le notizie e le informazioni sull'attività e sui servizi universitari, nonché sui diritti e doveri degli utenti.

Art. 22.
Servizio abitativo

1. Le strutture abitative possono essere organizzate:

a) in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti un'agevole frequenza ai corsi di studio;

b) in collegi universitari, che promuovono specifiche occasioni di attività collettiva di carattere culturale.

2. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso previa presentazione di titoli idonei ad attestare le reali condizioni socio-economiche delle famiglie di appartenenza degli interessati, in particolare per l'accesso ai collegi universitari gli interessati devono superare un esame colloquio diretto ad accertare gli interessi dei candidati a partecipare alle iniziative culturali specifiche di ogni collegio.

3. Al concorso possono partecipare gli iscritti all'università degli studi o agli istituti di istruzione superiore fino al compimento del corso legale di laurea, di diploma o di specializzazione e sino al secondo anno fuori corso, purché in possesso comunque del requisito di continuità scolastica di cui al terzo comma, punto *b*) del successivo art. 25. La conferma nel posto è condizionata al possesso dei requisiti di continuità scolastica.

4. Al requisito della continuità scolastica si può derogare in caso di gravi e documentati motivi di salute o di famiglia, valutati dal consiglio di amministrazione dell'I.S.U.

5. I titoli di cui al secondo comma del presente articolo sono vagliati da una commissione paritetica composta da due studenti, designati dal consiglio di amministrazione dell'I.S.U., da due docenti e da due funzionari in servizio presso l'I.S.U., la quale trasmette il relativo parere al consiglio di amministrazione.

6. Le tariffe per la fruizione del servizio sono stabilite secondo i criteri di cui al successivo art. 26.

7. I direttori dei collegi sono preferibilmente scelti tra i docenti universitari. Essi esercitano tale funzione senza rapporto d'impiego con la Regione o con gli I.S.U. e hanno diritto di alloggio gratuito all'interno del collegio stesso.

8. L'IS.U. può stipulare apposite convenzioni con i soggetti gestori di residenze o collegi o con cooperative di abitazioni, determinando un concorso alle spese in misura non superiore a quelle sostenute capitariamente nei propri servizi abitativi. La convenzione, nel rispetto degli eventuali orientamenti educativi del soggetto gestore, deve prevedere che l'ammissione degli utenti avvenga a condizioni similari a quelle previste per i servizi abitativi degli I.S.U.

Art. 23.
Utilizzo delle strutture abitative

1. La vita comunitaria all'interno delle strutture abitative è disciplinata da un regolamento proposto dall'assemblea degli ospiti ed approvato dal consiglio di amministrazione dell'I.S.U.; tale regolamento deve garantire la partecipazione degli utenti all'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive interne.

2. Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni strutturali, devono essere resi disponibili spazi per servizi collettivi interni quali biblioteche, sale di svago, di riunione, che, previ accordi con il consiglio di amministrazione dell'I.S.U. possono essere aperti alla comunità esterna.

3. Il consiglio di amministrazione dell'I.S.U., mediante convenzioni o accordi può mettere a disposizione degli enti locali, associazioni, istituti pubblici o privati, nei periodi di vacanza dell'attività accademica, le strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico.

Art. 24.
Mense universitarie

1. Il servizio di mensa è gestito dall'I.S.U. direttamente o mediante appalto con enti o privati, garantendo comunque idonee forme di controllo da parte degli utenti sulla qualità del servizio.

2. A questo fine il consiglio d'amministrazione nomina una commissione di controllo la cui maggioranza deve essere designata dalla componente studentesca del consiglio d'amministrazione.

3. La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata coi criteri di cui al successivo art. 26.

4. Il personale docente e quello dipendente dagli atenei può usufruire della mensa sulla base di convenzioni fra università e I.S.U.

5. Alle mense universitarie possono accedere, alle medesime condizioni, gli studenti di altre università con le quali i rispettivi I.S.U. si siano convenzionati, ed anche gli studenti della scuola secondaria superiore, alle condizioni stabilite dagli accordi tra l'I.S.U. e il comune ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

6. Compatibilmente con le esigenze interne di servizio l'I.S.U. può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l'utilizzo delle mense da parte di utenti diversi.

Art. 25.
Assegno di studio

1. L'assegno individuale di studio viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso non è cumulabile con altri assegni, borse di studio, posti gratuiti in residenze e collegi. In tal caso lo studente ha la facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro servizio.

2. L'ammontare complessivo degli assegni di studio, distribuiti per facoltà e sedi, nonché le modalità di svolgimento del pubblico concorso, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'I.S.U.

3. Sono ammessi al concorso gli iscritti ai corsi di cui al primo comma del precedente art. 3, in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenere a famiglia il cui reddito rientri nei limiti di cui al primo comma del successivo art. 26.

b) aver superato, nella sessione estiva, per gli iscritti al primo anno, il numero di esami stabiliti dal bando. Per gli iscritti agli anni accademici successivi, l'aver superato in numero di esami, per ogni anno, stabilito dal bando per ogni facoltà.

4. Agli iscritti al primo anno che rientrano nelle condizioni economiche previste dai bandi per l'attribuzione dell'assegno, in attesa del superamento degli esami, è erogata una quota dell'assegno di studio all'inizio dell'anno.

5. Fermi restando i requisiti di cui al precedente terzo comma, l'assegno può essere confermato fino all'ultimo anno di corso e, in casi eccezionali dovuti a gravi motivi di salute e di famiglia o all'aver partecipato a corsi a livello universitario all'estero, fino al massimo di due anni fuori corso.

6. L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da un corso di laurea ad un altro, purché esso avvenga senza soluzione di continuità e siano osservate le condizioni di cui al precedente terzo comma.

7. L'assegno di studio può essere, a richiesta del beneficiario, convertito in servizi; in caso di partecipazione a concorsi per la fruizione di servizi abitativi la richiesta è inplicita, salvo conguaglio dell'eventuale somma eccedente, da erogarsi allo studente secondo criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'I.S.U.

8. I bandi di concorso sono pubblicati entro il 30 aprile di ogni anno.

9. A partire dall'anno accademico 1981-1982 l'ammontare dell'assegno in denaro è fissato a L. 1.000.000 per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel comune ove hanno sede i corsi o in comuni dai quali si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in L. 1.500.000 per gli altri. Tali somme sono corrisposte in rate trimestrali anticipate.

10. Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili protette dalla legge, l'importo annuale dell'assegno di studio può essere elevato sino ad un massimo di L. 4.000.000, con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell'I.S.U. Tale assegno può essere convertito in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

11. La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, varia gli importi di cui ai precedenti commi e quelli previsti dal successivo art. 27 in correlazione con l'andamento del costo della vita, rilevato dagli indici ISTAT.

Art. 26.
Fasce di reddito

1. L'assegno di studio di cui al precedente art. 25 può essere conseguito dagli interessati il cui reddito familiare non superi i limiti determinati dal consiglio regionale con riferimento a quelli fissati in sede nazionale.

2. Il consiglio regionale, in sede di approvazione del piano di cui al successivo art. 35, determina, oltre i limiti previsti dal precedente comma non più di tre fasce di reddito familiare cui correlare la tariffazione dei servizi erogati dagli I.S.U.

3. Il reddito va riferito a quello dichiarato per l'anno precedente agli effetti IRPEF da tutti i componenti del nucleo familiare in cui è inserito l'interessato o delle famiglie d'origine nel caso in cui l'interessato stesso abbia formato famiglia propria non dotata di propri redditi ed è comprovato mediante copia del modello 740 o 101 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ovvero con le dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che frequentano università non statali il reddito risultante deve essere diminuito di una somma pari alla differenza fra la tassa effettivamente pagata e quella delle corrispondenti facoltà statali.

4. Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza il reddito complessivo familiare è diviso per il numero dei componenti il nucleo, determinando una quota minima di base.

5. L'I.S.U. si avvale della facoltà di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

6. Per gli apolidi ed i rifugiati politici le condizioni di reddito sono accertate dall'I.S.U. con le modalità più idonee.

7. All'utente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non rispondente al vero, viene immediatamente revocata la concessione del servizio, salva l'adozione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari e la denuncia alla autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato nonché la ripetizione del valore monetario dei servizi goduti indebitamente.

8. Gli utenti contribuiscono alle spese di gestione in proporzione al reddito. Il servizio è fruito al prezzo di costo effettivo dagli utenti che sono al di fuori della terza fascia di reddito, a tariffe differenziate, comunque inferiori ai costi, da parte degli utenti rientranti nella prima, seconda e terza fascia.

Art. 27.
Borse di studio

1. L'I.S.U. può istituire borse di studio annuali, da attribuire per concorso a favore di coloro che, pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

2. L'importo di ciascuna borsa di studio non può superare le L. 1.000.000.

3. L'I.S.U., secondo criteri e modalità deliberati dal consiglio di amministrazione può dotare gli studenti appartenenti alle categorie di cui al decimo comma del precedente art. 25 di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato; può concedere posti in strutture abitative, assegnare un accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali, indipendentemente dall'essere i medesimi beneficiari di assegni di studio.

4. In riferimento alle finalità di cui all'art. 1 possono, inoltre, essere concesse, per concorso, borse di studio per la frequenza a corsi di specializzazione, anche all'estero, in materia di rilevante interesse scientifico e culturale, con particolare riferimento alle esigenze della programmazione regionale.

Art. 28.
Prestito d'onore

1. Gli I.S.U. possono concedere prestiti d'onore agli studenti universitari particolarmente meritevoli, purché abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano studi prescelto.

2. I prestiti sono concessi a tasso agevolato su delibera del consiglio di amministrazione dell'I.S.U. nella quale sono stabilite le modalità per la restituzione.

Art. 29.
Servizi di agevolazione dei trasporti

1. Gli I.S.U. concordano coi servizi di pubblico trasporto o in concessione le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti di cui al penultimo comma del precedente art. 25, anche per l'eventuale accompagnatore.

Art. 30.
Servizio sanitario

1. La dimora per motivi di studio fuori dell'abituale residenza costituisce giustificata ragione, ai sensi del quarto comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per accedere ai servizi d'assistenza dell'unità sanitaria locale nella cui zona è ubicato l'ateneo.

2. Gli studenti universitari possono inoltre usufruire dei servizi sanitari previsti e svolti dalle stesse strutture universitarie.

3. Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria nei modi di cui alla lettera a) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 31.
Servizio editoriale librario

1. Gli I.S.U. promuovono o istituiscono, secondo le modalità da essi stabilite, un servizio editoriale al fine di provvedere alla diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico prodotto ad uso degli studenti universitari.

2. Il servizio deve garantire la pluralità degli orientamenti e può essere strutturato in forma cooperativistica. Gli I.S.U. possono delegare mediante convenzione tutto o in parte del

servizio alle cooperative operanti nell'ambito universitario che siano espressione delle diverse componenti universitarie. Il consiglio di amministrazione degli I.S.U. esercita il controllo sulle cooperative e verifica coerenza delle loro finalità statutarie con i principi di cui agli articoli 33, 34 della Costituzione.

3. I prezzi dei testi e del materiale devono essere determinati in modo da garantire la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

4. Gli I.S.U. istituiscono servizi di prestito a lungo termine di libri.

5. Gli I.S.U. in collaborazione con le università possono promuovere ed istituire centri di ascolto audiovisivi anche in modo decentrato, favorendo la produzione e la distribuzione del materiale didattico purché attinente ai corsi universitari o all'orientamento agli studi.

Art. 32.

Servizio per le attività culturali, ricreative e turistiche

1. Il servizio per le attività ricreative e culturali, organizzato e realizzato dagli I.S.U. ha il fine di promuovere, in collaborazione con l'università e con le associazioni o cooperative studentesche, iniziative per la diffusione e l'approfondimento della cultura tra gli studenti.

2. Esso organizza dibattiti, conferenze, seminari, spettacoli e rassegne e può contribuire all'attuazione di iniziative promosse dagli studenti purché ritenute idonee allo scopo.

3. L'I.S.U. provvede altresì a promuovere forme di turismo culturale per gli studenti; favorisce l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero a prezzi ridotti, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni estere ed internazionali e può assumere iniziative a favore di studenti stranieri, in coordinamento con la regione e l'università.

4. Sulla base di consultazioni con gli studenti, i rappresentanti degli studenti del consiglio di amministrazione dell'I.S.U. propongono un programma delle attività di cui ai precedenti commi, che preveda un razionale impiego delle disponibilità finanziarie destinate a tali fini, con particolare riguardo alle iniziative da realizzarsi nelle strutture abitative.

Art. 33.

Servizio per le attività sportive

1. L'I.S.U. appoggia le iniziative promosse dal comitato per lo sport universitario e collabora con esso per assicurare la partecipazione degli studenti universitari alle attività sportive.

2. Esso, in particolare, favorisce l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari, a quelli gestiti dagli enti locali; promuove l'organizzazione di corsi di iniziazione e perfezionamento nelle varie discipline nonché l'organizzazione di attività sportive ed agonistiche, di gare locali, regionali, nazionali ed internazionali sia nell'ambito universitario che delle federazioni sportive.

3. A tal fine l'I.S.U. può valersi dell'organizzazione decentrata del C.U.S.I.

Art. 34.

Esclusione dell'utilizzazione dei servizi

1. Il consiglio di amministrazione dell'I.S.U. può decidere la decadenza dall'utilizzazione dei servizi di cui al presente titolo, o di parte di essi, per quegli utenti che siano incorsi in gravi sanzioni disciplinari.

2. La revoca è immediata e permane sino al termine degli studi qualora all'utente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita della sessione di esame.

Titolo IV

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 35.

Programmazione regionale

1. Il consiglio regionale approva entro il mese di marzo di ogni anno, su proposta della giunta e previo parere della commissione regionale consultiva di cui al successivo art. 38, il piano degli interventi per il diritto allo studio nelle università.

2. Il piano, in coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo e del bilancio regionale pluriennale, indica gli obiettivi da realizzarsi in via prioritaria e determina l'ammontare dei finanziamenti globali per ciascun I.S.U.

3. Nel piano è indicato altresì l'ammontare dei finanziamenti per gli investimenti da attribuire agli I.S.U. in relazione a loro specifiche richieste.

4. Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nella attuazione del piano, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può deliberare sui piani suppletivi relativi all'esercizio in corso. La giunta regionale può erogare acconti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore alla metà della somma già assegnata per ciascun I.S.U. nell'anno precedente.

5. L'erogazione dei finanziamenti è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale.

6. I finanziamenti regionali agli I.S.U. non sono cumulabili con i finanziamenti erogati ai medesimi da altre regioni per sedi in esse distaccate.

Art. 36.

Attribuzioni della giunta regionale

1. La giunta regionale:

a) impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli I.S.U., coordinandone l'attività con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria coi servizi socio-sanitari, con quelli dell'educazione permanente e delle altre istituzioni culturali;

b) promuove ed effettua convegni e congressi, ricerche ed indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;

c) realizza o diffonde pubblicazioni di contenuto socio-culturale, storico e scientifico destinate agli studenti delle università con particolare riguardo ai problemi della regione Lombardia;

d) può concedere agli I.S.U. contributi aggiuntivi per gli interventi di cui al titolo III, a fronte di speciali situazioni di necessità, sentita la competente commissione consiliare;

e) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizza i dati forniti dagli osservatori territoriali e dalle università; assicura la omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati stessi; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire gli I.S.U. e le università e assume le conseguenti iniziative di orientamento professionale.

2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, adotta i provvedimenti relativi alla attuazione della presente legge che non siano attribuiti ad altri organi regionali dallo statuto e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 37.

Vigilanza su associazioni e fondazioni

1. Le funzioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relative alle persone giuridiche private operanti nel territorio regionale che hanno per fine l'assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore, sono attribuite alla giunta regionale.

2. Essa, ove ne ravvisi l'opportunità ai fini di una migliore amministrazione e di una più proficua gestione delle attività per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge, può disporre il raggruppamento delle fondazioni, nell'ambito della normativa vigente, sentito il parere degli organi direttivi delle stesse e della commissione regionale consultiva di cui al successivo art. 38.

Art. 38.

Commissione regionale consultiva

1. E' istituita la commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario composta:

dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale, che la presiede;

dai rettori delle università o istituti di istruzione superiore aventi sede legale in Lombardia;

dal presidente di ciascun I.S.U. o da un suo delegato;

dal direttore di ciascun I.S.U.;

da un rappresentante di ciascun comune o da un rappresentante di ciascuna provincia ove operano le università;

dal dirigente del servizio diritto allo studio, coadiuvato dal responsabile dell'ufficio assistenza scolastica universitaria;

da tre studenti designati dalla componente studentesca in seno al consiglio di amministrazione di ciascun I.S.U.;

dai tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

da tre rappresentanti delle associazioni regionali imprenditoriali.

2. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni; nel caso che un membro cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione.

3. La commissione ha funzione consultiva in relazione alle funzioni regionali di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37; può promuovere iniziative e provvedimenti utili per lo sviluppo ed il miglioramento degli interventi e per il coordinamento e l'integrazione di tutta l'attività prevista dalla presente legge: esprime inoltre alla regione il parere sulla localizzazione delle nuove università in Lombardia.

Titolo V

Disposizioni finanziarie

Art. 39.

Tasse e contributi

1. La tassa prevista dal primo comma dell'art. 190 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge diviene tributo proprio della regione Lombardia a norma dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Parimenti sono devoluti alla regione Lombardia, quale tributo proprio, per le finalità di cui alla presente legge, i contributi di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, ed i possibili eventuali proventi di cui all'art. 4 della medesima legge.

3. La tassa ed il contributo di cui ai precedenti commi devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito numero di conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

4. All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse si applicano le norme previste dalla legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2, istitutiva dei tributi propri della regione Lombardia, della legge regionale 4 marzo 1974, n. 14, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e successive modifiche disposte dalla legge 23 novembre 1979, n. 594.

5. All'accertamento delle violazioni si applicano le vigenti disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali.

6. In relazione a quanto disposto dal precedente secondo comma, viene istituito nello stato di previsione delle entrate il cap. 3.4.1051 denominato « Contributi delle università, degli istituti universitari e degli studenti universitari per il finanziamento degli I.S.U. ».

Art. 40.

Finanziamento degli I.S.U.

1. Al finanziamento degli istituti per il diritto allo studio universitario delle università statali e non statali si provvede, a decorrere dall'anno 1981, mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dei commi successivi.

2. A decorrere dall'esercizio 1981, la legge regionale di approvazione del bilancio determinerà la spesa relativa al finanziamento degli I.S.U.

3. La legge regionale di approvazione del bilancio determinerà altresì la spesa per gli interventi diretti dalla regione previsti dalla presente legge.

4. In relazione a quanto disposto nei precedenti commi, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e successivi, parte I, ambito 2, settore 5, finalità 1, attività 3, sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

cap. 1.2.5.1.3.-1034 « Attuazione del diritto allo studio nelle università - finanziamento delle funzioni generali dell'I.S.U. »;

cap. 1.2.5.1.3.-1036 « Spese per le attribuzioni regionali in attuazione del diritto allo studio universitario »;

cap. 1.2.5.1.3.-1050 « Assegnazione agli I.S.U. dei contributi di cui all'art. 39, secondo comma della legge regionale relativa alla attuazione del diritto allo studio nelle università ».

5. Alla determinazione delle spese per la concessione agli I.S.U. di contributi per la realizzazione di investimenti, ai sensi del terzo comma del precedente art. 35, si provvederà con successivi provvedimenti legislativi in relazione alle loro specifiche esigenze e agli indirizzi del piano regionale di interventi per il diritto allo studio nelle università.

Titolo VI

Norme transitorie

Art. 41.

Trasferimento delle funzioni e dei beni

1. Le funzioni già spettanti, ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alle opere delle università e degli istituti di istruzione superiore statali e non statali sono esercitate dalla regione ai sensi della presente legge.

2. La regione succede nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle opere delle università statali.

3. I consigli di amministrazione delle opere restano in carica sino alla nomina ed alla entrata in funzione dei consigli di amministrazione degli I.S.U.

Art. 42.

Inquadramento del personale

1. Il personale dipendente dalle opere delle università statali è trasferito alla Regione con effetto dal 1° novembre 1979 ai sensi del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito in legge 22 dicembre 1979, n. 642, e il suo inquadramento nel ruolo del personale della giunta regionale avviene secondo specifiche disposizioni legislative regionali.

2. Il personale di cui al precedente comma può essere lasciato a disposizione degli I.S.U. costituiti presso le università statali, entro i limiti dei rispettivi organici e può ricoprire, a tutti gli effetti, le funzioni previste dall'organico dell'I.S.U. medesimo, ferma restando la sua appartenenza al ruolo regionale.

Art. 43.

Norma transitoria

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, tenuto conto delle richieste avanzate a norma del secondo comma del precedente art. 5, propone al consiglio regionale per il provvedimento di competenza, l'istituzione di I.S.U. con competenze su due o più atenei.

2. Espletate le procedure previste dalla presente legge per la costituzione dei singoli I.S.U., il presidente della giunta regionale nomina con decreto i rispettivi consigli di amministrazione.

3. Entro i successivi tre mesi il consiglio di amministrazione di ciascun I.S.U. adotta lo statuto dell'ente e lo trasmette alla giunta regionale. Lo statuto viene approvato con deliberazione del consiglio regionale.

4. Fino a quando gli I.S.U. non saranno costituiti, ai sensi del presente articolo, le opere universitarie esistenti continuano ad esercitare le proprie funzioni a mezzo dei rispettivi organi amministrativi.

Art. 44.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 gennaio 1981

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 gennaio 1981 prot. 21102/371.

(1852)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 8.
Termini di versamento della tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Termini di versamento

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale per l'esercizio venatorio — di cui al n. 17 della tariffa allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25 — deve essere effettuata negli stessi termini di versamento della corrispondente tassa annuale governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Art. 2.
Norma transitoria

Ai fini di far coincidere, in sede di prima applicazione, i periodi di validità delle due autorizzazioni — statale e regionale — di cui al precedente articolo, il termine di scadenza per il versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio è prorogato alla scadenza annuale di ogni singola licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Art. 3.
Clausola d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 gennaio 1981

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 *dicembre* 1980 *e vistata dal commissairo del Governo con nota del* 15 *gennaio* 1981, *prot. n.* 22202/666.

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 9.
Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Competenza comunale

La funzioni amministrative inerenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità, rientranti ai sensi dell'art. 106 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 tra le competenze attribuite dalla legge ai comuni, sono esercitate dal comune competente per territorio.

Ove sia costituito un consorzio tra comuni o tra comuni ed altri enti autonomi territoriali le funzioni di cui al precedente comma, per gli interventi attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità ad esso attribuiti o delegati, per legge o per statuto, sono esercitate dal consorzio stesso.

Art. 2.
Edilizia economica e popolare

Sono considerate a tutti gli effetti rientranti tra le funzioni di cui al primo comma del precedente articolo, anche quelle preordinate all'acquisizione delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni e delle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato con legge 27 giugno 1974, n. 247.

Pertanto conservano efficacia i provvedimenti dei comuni e loro consorzi assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma prima dell'entrata in vigore della presente legge, successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.
Abrogazione legge regionale n. 6/1980

La legge regionale 18 gennaio 1980, n. 6, è abrogata.

Art. 4.
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 gennaio 1981

GUZZETTI

*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'*11 *dicembre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *gennaio* 1981, *prot. n.* 21802/663.

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 10.
Norme di integrazione della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei consorzi sanitari di zona di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37 e negli altri consorzi costituiti fra comuni o fra comuni e province per l'esercizio delle funzioni igienico-sanitarie, posti in liquidazione ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, le funzioni commissariali sono esercitate dai consigli direttivi e dai rispettivi presidenti ovvero dai soli presidenti nel caso che i consigli direttivi non siano stati eletti, anche per le materie già demandate dagli statuti alla competenza deliberativa delle assemblee.

Art. 2.

Le delibere assunte dopo l'entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e fino all'entrata in vigore della presente legge dai consorzi di cui all'art. 1, sono convalidate, quale sia l'organo di amministrazione che le abbia adottate anche in qualità di collegio commissariale.

Le delibere adottate nel periodo di cui al primo comma del presente articolo dai consigli direttivi dei consorzi in via d'urgenza nelle materie di competenza dell'assemblea si danno come ratificate.

Art. 3.

Qualora il presidente del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero o di uno dei consorzi di cui al primo comma dell'art. 33 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, si dimetta o cessi dalla carica per qualsiasi ragione, le relative funzioni in seno al collegio commissariale sono esercitate dal vice presidente; in sua mancanza tali funzioni sono esercitate dal consigliere espresso dall'organo che ha proceduto per primo alla relativa elezione ovvero, quando tale organo ha eletto più consiglieri, dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, dal consigliere più anziano di età.

Art. 4.

I collegi commissariali degli enti in liquidazione vengono sciolti nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei membri loro assegnati in base ai rispettivi ordinamenti.

Si applicano in tali casi le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la temporanea gestione dell'ente quando siano sospesi o sciolti i consigli di amministrazione o le assemblee consortili.

Art. 5.

Alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, è aggiunto il seguente articolo 32-*bis*:

«Art. 32-*bis*. — Con la deliberazione del consiglio regionale di cui al precedente art. 27 sarà stabilito l'ammontare delle indennità da corrispondere ai componenti delle assemblee generali e dei comitati di gestione istituiti nelle zone di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 gennaio 1981

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *gennaio* 1981, *prot. n.* 20802/665.

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 11.

Interpretazione autentica dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 90.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le agevolazioni finanziarie previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 90/1980 sono concesse alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi già assegnatarie dei contributi previsti dal combinato disposto di cui all'art. 2 p.C. e dall'art. 4 della legge regionale n. 63/1977 fino all'importo del mutuo previsto dall'art. 16 della legge nazionale n. 457/78.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 gennaio 1981

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 *dicembre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *gennaio* 1981, *prot. n.* 21802/722.

(1853)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1981, n. 3.

Proroga fino al 31 dicembre 1982 dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dagli eventi bellici.

(*Pubblicata nella ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 18 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra compresi nella regione Abruzzo, approvati in base al decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni ancorchè scaduti, già prorogata con legge regionale 27 dicembre 1978, n. 82, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.

Ai piani di ricostruzione prorogati si applica la disciplina statale di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 19 febbraio 1981

NENNA D'ANTONIO

(1875)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 febbraio 1981, n. 5-45/Legisl.

Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3. Regolamento di esecuzione della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, sul funzionamento del LA.T.I.F. (Laboratorio tecnologico impianti a fune) approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl. Determinazione nuove tariffe per prove tecniche ed abrogazione delle tariffe approvate con decreto del presidente della giunta provinciale 17 giugno 1980, n. 9-30/Legisl.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 3 *marzo* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl. e modificato con il decreto del presidente della giunta provinciale 17 giugno 1980, n. 9-30/Legisl. concernente il funzionamento del Laboratorio tecnologico impianti a fune (LA.T.I.F.) e comprendente le tabelle delle tariffe per le prestazioni che il laboratorio esegue per conto terzi;

Ritenuto opportuno un aggiornamento delle tariffe suddette;

Visti gli articoli 6, 18 e 56 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, su conforme deliberazione della giunta provinciale 30 dicembre 1980, n. 13936;

Decreta:

E' approvata la modifica al regolamento di esecuzione della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl. e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 17 giugno 1980, n. 9-30/Legisl. e sono determinate le tariffe

per le prestazioni inerenti alle prove tecniche effettuate dal LA.T.I.F. per conto terzi, secondo le tabelle *A* - *B* - *C* - *D* - *E* - *F* - *G*/81 allegate quali parti integranti del presente decreto in sostituzione delle tabelle *A* - *B* - *C* - *D* - *E* - *F* - *G*/80 allegate al precedente decreto del presidente della giunta provinciale 17 giugno 1980, n. 9-30/Legisl.

Sono abrogate le precedenti tabelle *A* - *B* - *C* - *D* - *E* - *F* - *G*/80 allegate al decreto del presidente della giunta provinciale 17 giugno 1980, n. 9-30/Legisl.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 5 febbraio 1981

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1981
Registro n. 10, foglio n. 178

LABORATORIO TECNOLOGICO IMPIANTI A FUNE - TRENTO

TABELLA *A*-81

Tariffe delle prestazioni riguardanti la ricerca delle rotture nelle funi metalliche mediante esame magneto-induttivo. L'importo è comprensivo della fornitura di una copia del diagramma relativo.

(*Omissis*).

TABELLA *B*-81

Tariffe dei rilievi estensimetrici delle deformazioni indotte in parti metalliche dai carichi.

(*Omissis*).

TABELLA *C*-81

Tariffe delle prove sui provini metallici.

(*Omissis*).

TABELLA *D*-81

Tariffe delle operazioni e delle prove relative ai collaudi degli spezzoni di funi metalliche.

(*Omissis*).

TABELLA *E*-81

Tariffa delle prove sui morsetti.

(*Omissis*).

TABELLA *F*-81

Tariffe delle prove sui dispositivi di traino degli sciatori.

(*Omissis*).

TABELLA *G*-81

Tariffe delle prove di durata sui veicoli funiviari.

(*Omissis*).

(1609)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811040)